

RESOCONTO STENOGRAFICO

291.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	26265	CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno	26283, 26291
Disegni di legge:		DUJANY (Misto-Mov. Dem. Pop.)	26287
(Annunzio)	26266	GALLONI (DC), Relatore ff.	26283, 26290
(Annunzio della presentazione ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione)	26265	GREGGI (MSI-DN)	26284
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	26266	MELLINI (PR)	26288
Disegno di legge (Discussione):		Proposte di legge:	
Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (630)	26283	(Annunzio)	26265
PRESIDENTE	26283	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	26266
		(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	26267
		Proposte di legge (Discussione):	
		BONETTI MATTINZOLI ed altri: Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30	

SEDUTA PRECEDENTE: N. 290 — DOMENICA 1° MARZO 1981

	PAG.		PAG.
marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali (1404); DE CINQUE ed altri: Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1691); SANESE ed altri: Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari (1816)	26292	Interpellanze e interrogazioni sul procedimenti penali in corso per fatti relativi alla ricostruzione della valle del Bellice (Svolgimento):	
PRESIDENTE	26292	PRESIDENTE	26268, 26271
BONETTI MATTINZOLI (PCI)	26296	AZZARO (DC)	26282
CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	26293, 26301	FRACCHIA (PCI)	26270, 26276
GALLONI (DC), <i>Relatore ff.</i>	26293, 26299	LO PORTO (MSI-DN)	26270, 26278, 26280
GREGGI (MSI-DN)	26293	MELLINI (PR)	26270
MELLINI (PR)	26297	SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	26271, 26280
Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	26266	SCIASCIA (PR)	26281
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	26301	Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica del territori della valle del Bellice colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (Sostituzione di due deputati componenti)	26267
		Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	26268
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	26268
		Ordine del giorno della seduta di domani	26302
		Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo	26306

La seduta comincia alle 15.

GIURA LONGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 febbraio 1981.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alberini, Borri, Ciannamea, Lussignoli, Manca, Mondino, Porcellana e Silvestri sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che in data 2 marzo 1981 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SULLO ed altri: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche » (2417);

VIZZINI ed altri: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, già modificato dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1977, n. 63 » (2418).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della presentazione di disegni di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro hanno presentato, con lettera in data 2 marzo 1981, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per lo anno 1981 » (2410).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno hanno presentato, con lettera in data 2 marzo 1981, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale » (2411).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della sanità hanno presentato, con lettera in data 2 marzo 1981, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure ur-

genti in materia di assistenza sanitaria » (2412).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici hanno presentato, con lettera in data 2 marzo 1981, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali » (2413).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio
di una proposta di inchiesta parlamentare.**

PRESIDENTE. In data 2 marzo 1981 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

COVATTA ed altri: « Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte dello studente Pier Francesco Lorusso, l'11 marzo 1977, a Bologna, e sugli sviluppi giudiziari della vicenda » (2416).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. In data 2 marzo 1981 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981 » (2414);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Provvedimenti relativi alle elezioni dei comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche ed ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale » (2415).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

TASSONE: « Integrazione della legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » (2274) (con il parere della V Commissione);

SPAGNOLI ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (2318) (con il parere della II, della V, della VIII e della X Commissione);

II Commissione (Interni):

S. 149, 24. — Senatori GHERBEZ ed altri; MANCINO ed altri: « Normativa organica per i profughi » (testo unificato approvato dal Senato) (2319) (con il parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, dell'VIII, della IX, della X, dell'XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

III Commissione (Esteri):

S. 1098. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979 » (approvato dal Senato) (2311) (con il parere della I, della V e della XIII Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

COSTA e BOZZI: « Modifica dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà » (2278) *(con il parere della I e della II Commissione)*;

VI Commissione (Finanze e tesoro):

GORIA ed altri: « Modifiche ai decreti di attuazione della riforma tributaria intese a sostenere lo sviluppo della piccola e media impresa » (2180) *(con il parere della I, della IV, della V e della XII Commissione)*;

BENCO GRUBER: « Norme per la concessione di buoni per l'acquisto di benzina a prezzo agevolato a favore dei detentori di patente di guida di categoria "F" con almeno due terzi di invalidità » (2367) *(con parere della I, della II e della V Commissione)*;

IX Commissione (Lavori pubblici):

FORNASARI ed altri: « Norme per favorire l'accesso alla casa e per incrementare la raccolta del credito fondiario; modifiche e snellimenti a norme e procedure urbanistiche; soppressione del fondo dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e finanziamento di un piano straordinario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree » (2083) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione)*;

X Commissione (Trasporti):

AMODEO ed altri: « Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, riguardante interventi straordinari per la pesca marittima » (2285) *(con parere della V e della VI Commissione)*;

S. 853. — « Disposizioni per la difesa del mare » *(approvato dal Senato)* (2313) *(con parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XIV Commissione)*;

XIII Commissione (Lavoro):

ZANFAGNA e ABBATANGELO: « Norme per l'assunzione obbligatoria dei figli delle vittime del terremoto del 23 novembre 1980 » (2178) *(con il parere della I, della V e della XII Commissione)*;

XIV Commissione (Sanità):

ARMELLIN ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, relative alle assunzioni ed al collocamento in quiescenza del personale di assistenza religiosa » (2191) *(con il parere della I, della II, della V e della XIII Commissione)*;

ANDÒ ed altri: « Norme per la immissione in ruolo di talune categorie di personale precario dipendente dalle amministrazioni sanitarie locali » (2286) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Sostituzione di due deputati componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968 i deputati Fusaro e Corà in sostituzione dei deputati Urso Salvatore e Casini.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GIANNI ed altri: « Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarità del diritto alla pensione di reversibilità per i coniugi di pensionati statali » (2355) *(con parere della V e della XIII Commissione);*

alla VII Commissione (Difesa):

S. 1232. — Senatori TOLOMELLI ed altri: « Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali che svolgono funzioni di commissari di leva, richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 » *(approvato dalla IV Commissione del Senato)* (2346) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

S. 1040. — Senatori FERMARIELLO ed altri: « Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio » *(approvato dal Senato)* (2321) *(con parere della I, della V e della IX Commissione).*

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione sui procedimenti penali in corso per fatti relativi alla ricostruzione della Valle del Belice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per sapere:

1) se sia a conoscenza del numero rilevante di procedimenti penali pendenti avanti le diverse sedi giudiziarie per fatti relativi all'attività di ricostruzione della Valle del Belice dopo il terremoto del 1968;

2) se gli risulti che la maggior parte di essi, malgrado il lungo tempo intercorso, si trovi ancora in fase istruttoria, quando non addirittura nella fase delle indagini preliminari;

3) quali accertamenti, pur nel rispetto dell'autonomia del potere decisionale del giudice, abbia condotto per dare giustificazione alla durata di detti procedimenti, indagine ispettiva tanto più necessaria ove si consideri:

a) che le istruttorie penali riguardano non solo privati cittadini, bensì persone appartenenti ad organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, ad enti locali e ad enti pubblici e a partecipazione pubblica che hanno avuto attribuito il compito di impiegare notevoli risorse nazionali per ottenere il risultato di una tempestiva ricostruzione delle zone terremotate ed una pronta ripresa socio-economica;

b) che i reati rubricati, tutti di indubbia gravità, quali il peculato, la concessione fraudolenta di appalti di lavori pubblici, l'interesse privato in atto d'ufficio, il falso in atto pubblico hanno comportato un danno economico di notevole rilievo, e malgrado ciò nessun provvedimento restrittivo della libertà personale è stato assunto, fatta eccezione per un solo caso, immediatamente seguito dalla concessione della libertà provvisoria;

4) come spiega che la stragrande maggioranza dei procedimenti penali, più di trenta complessivamente, sono stati instaurati a seguito di denunce di privati cittadini e non su iniziativa di quegli organi dello Stato, Ministeri per primi, cui è stato affidato il compito di dare esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia di controlli, soprattutto in considerazione del fatto che dalle istruttorie in esame, che certamente sono ben lontane dall'esaurire la somma degli illeciti, risulterebbe un enorme sperpero di denaro a vantaggio degli speculatori e dei corrotti, ottenuto con la dilatazione della spesa, con le perizie suppletive immotivate, con le proroghe concesse, con la pessima esecuzione delle opere, unita all'assoluta mancanza dei controlli;

5) quali siano i suoi intendimenti per attivare, proseguire e concludere le indagini ispettive di competenza, anche ai fini del promuovimento eventuale dell'azione disciplinare in caso di responsabilità, tenuto conto che il malgoverno e la speculazione che hanno impedito la ricostruzione del Belice, nell'inerzia e nella compromissione dei pubblici poteri, potrebbero ripetersi anche in più vasta dimensione su altra parte del territorio nazionale pur esso colpito da un'immane catastrofe ».

(2-00758) « FRACCHIA, LA TORRE, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI, RINDONE, ROSSINO, CIUFFINI, ALBORGHETTI, GUALANDI, CONTI, RICCI, GRANATI CARUSO »;

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i dati in suo possesso relativi alle inchieste giudiziarie in corso per fatti relativi alla ricostruzione del Belice.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere, nell'ambito dei dati sicuramente a disposizione del Governo:

a quali fasi siano pervenute le varie inchieste, sia in termini istruttori, sia in termini di rinvii a giudizio, sia in termini di carcerazione preventiva degli imputati attualmente in stato di detenzione e di quelli in libertà provvisoria;

quale sia stata l'attività degli enti pubblici e degli uffici delle varie procure nel promuovere le relative azioni penali, o se queste siano state instaurate su impulso di parte e su denunce anonime, e in che misura;

infine quali iniziative siano state attivate dal Ministero al cospetto dei lunghi tempi trascorsi per l'espletamento delle indagini giudiziarie, in coerenza con le funzioni ispettive e disciplinari che al Ministero competono nel campo della attività giudiziaria ».

(2-00941)

« LO PORTO »;

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti del Governo in relazione alla vergognosa speculazione che si è attuata, con la complicità o l'omissione di controllo dei pubblici poteri, nella mancata ricostruzione della Valle del Belice.

Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere lo stato dei procedimenti penali e delle indagini amministrative per i fatti sopra denunciati ».

(2-00972) « SCIASCIA, MELLINI, MELEGA, CICCIOMESSERE, AJELLO, TESARI ALESSANDRO, AGLIETTA, PINTO, BOATO, RIPPA ».

Queste interpellanze, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

FRACCHIA. Signor Presidente, intendo rinunciare allo svolgimento dell'interpellanza, riservandomi di intervenire in sede di replica, eventualmente avvalendomi anche del tempo concessomi per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Lo Porto ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

LO PORTO. Signor Presidente, anch'io rinuncio allo svolgimento della mia interpellanza e mi riservo di intervenire in sede di replica, usufruendo anche del tempo concessomi per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgere l'interpellanza Sciascia di cui è cofirmatario.

MELLINI. Signor Presidente, ritengo che la cosa più interessante qui sarà la risposta che dovremo dare alle dichiarazioni del Governo, ma credo che sia importante, in questo momento in cui altri eventi catastrofici nel nostro paese hanno portato all'ordine del giorno del Parlamento, e all'attenzione della classe politica e dell'opinione pubblica l'andamento di certe procedure con cui si dovrebbe far fronte a situazioni di questo genere, dicevo credo sia particolarmente importante esaminare come, nel lungo decorso di anni che ci separano da questa catastrofe del Belice, nel succedersi dei provvedimenti legislativi e degli interventi ministeriali che in ossequio a queste disposizioni hanno dato conto al Parlamento della utilizzazione di fondi e del procedere delle operazioni che avrebbero dovuto essere di ricostruzione, si sia fatto ampio riferimento a cifre, si sia accennato a difficoltà, si sia accennato di volta in volta, in quelle tre relazioni che sono state fornite al Parlamento dal ministro dei lavori pubblici, a dif-

ficoltà in cui versava la pubblica amministrazione per provvedere a quest'opera di ricostruzione. Non si è mai però fatto cenno, in nessuna di quelle tre relazioni, a gravi fenomeni di irregolarità, a manifestazioni di vero assalto alla diligenza di questi interventi statali, attraverso operazioni mafiose che hanno distorto e condizionato l'intervento delle autorità pubbliche, la distribuzione e l'utilizzazione dei fondi, l'indirizzo delle opere pubbliche di ricostruzione, le sovvenzioni date ai privati, di cui tuttavia l'opinione pubblica si è resa perfettamente conto fino a che, proprio dopo quest'altra catastrofe che si è abbattuta sul nostro paese, si è dovuto riconoscere, anche attraverso riferimenti da parte di altissime autorità del nostro paese, che questa vicenda del Belice è stata essenzialmente caratterizzata proprio da questo tipo di condizionamento, nonché da operazioni di carattere mafioso che in realtà hanno vanificato ogni speranza di interventi effettivi e di corretto intervento da parte delle autorità pubbliche.

L'unico accenno che vi è nell'ultima relazione — siamo già nel 1980: il terremoto è del 1968 —, l'unico accenno che potrebbe in qualche maniera molto pudica, molto edulcorata, far riferimento a queste situazioni è, nell'ultima pagina dell'ultima relazione del ministro dei lavori pubblici, in questi termini: « Occorre riconoscere che si opera in obiettive, notevoli difficoltà, attesa la vastità dell'intervento statale, sia in senso geografico che finanziario; tenuto conto anche degli interessi diversi, non sempre collimanti, che caratterizzano l'insieme delle operazioni relative alla localizzazione delle opere ed alla loro entità ».

Questo è quanto di più simile ad una ammissione, in tutte queste relazioni, vi sia circa un condizionamento da parte di interessi mafiosi.

E allora, di fronte all'esplosione dello scandalo, di fronte alla manifestazione di impotenza delle pubbliche amministrazioni, di fronte all'esistenza di una serie di procedimenti giudiziari (la parola « procedimento » è piuttosto ottimistica, perché deriva dal verbo procedere, mentre qui si tratta di stasi giudiziarie, peraltro mai at-

tivate dalle pubbliche amministrazioni: a quanto sembra, questi procedimenti o non procedimenti giudiziari sono stati attivati, se così si può dire, soltanto da denunce di privati, e magari da denunce anonime, visto che è pericoloso presentarsi in prima persona a fare ciò che spetterebbe alle pubbliche amministrazioni), credo occorra chiedere conto in particolare al ministro di grazia e giustizia dell'andamento di questi procedimenti, ma in generale al Governo dell'entità di questi scandali e dell'intervento pubblico per far fronte, per lo meno, a questo fenomeno nella sua interezza e rimuovere quello che è stato certamente il maggiore ostacolo per l'opera di ricostruzione nel Belice. Questa operazione costituisce ormai un altro scandalo, per il suo protrarsi indefinito, per gli inutili provvedimenti di legge, per le spese che si sono dimostrate insufficienti proprio per il modo come sono state effettuate.

Credo che una risposta in proposito ci sia dovuta, e ci auguriamo di non sentir dire ancora una volta che, poiché i procedimenti sono in corso, non c'è che attendere i giudicati dell'autorità giudiziaria. Infatti, la storia del nostro paese è piena di cose che tutti sanno e che sono passate in giudicato per la storia, rispetto alle quali i giudicati dell'autorità giudiziaria — proprio di fronte a questo confronto con la storia, perché di fatti storici talvolta si tratta — si sono dimostrati ridicoli nei loro contenuti, e soprattutto sempre tardivi nella loro efficacia.

Ci auguriamo, quindi, che il Governo ci sappia dare una risposta politica, perché politico è certamente il dramma di questi crimini commessi in occasione di queste sciagure nazionali.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario ha facoltà di rispondere alle interpellanze all'ordine del giorno. È altresì pregato di rispondere alla seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del gior-

no, vertente su argomento connessi a quelli delle interpellanze:

AZZARO, MANFREDI MANFREDO, VERNOLA, FIORI PUBLIO, PEZZATI, SINISIO E SEGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le intenzioni delle rispettive amministrazioni in merito alle vicende della ricostruzione del Belice, soprattutto per quanto attiene alle responsabilità di alcuni funzionari pubblici e ai procedimenti che la magistratura ha promosso.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali siano le indagini svolte all'interno dell'amministrazione pubblica e i risultati finora accertati. (3-03393)

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, onorevoli deputati, sulla scorta degli elementi forniti, da un lato, dagli uffici giudiziari e, dall'altro, dal Ministero dei lavori pubblici, è possibile al momento riferire quanto segue.

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo, con nota del 24 gennaio 1981, comunicava al Ministero di grazia e giustizia testualmente: « Dinanzi ai diversi uffici giudiziari del distretto pendono diversi procedimenti penali per fatti illeciti relativi all'attività di ricostruzione della Valle del Belice, ed in particolare: 7 dinanzi ai giudici istruttori, 1 dinanzi al tribunale di Marsala, 2 dinanzi alle preture e 10 dinanzi agli uffici di procura. Due procedimenti, inoltre, sono stati trasmessi per competenza alle procure di Roma e di Monza.

Molti dei procedimenti di cui trattasi riguardano fatti verificatisi nel corso dei lavori e delle opere di ricostruzione, e accertati negli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti concernenti fatti verificatisi in tempo antecedente, il ritardo nella definizione è da addebitare — sempre secondo il procuratore generale — al pesante carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari, ma principalmente alle difficoltà di indagine dovute alla regolarità formale degli atti amministrativi realizzanti i

denunziati illeciti penali, alla mancanza di atti di controllo amministrativi di riferimento, alla necessità di difficili accertamenti tecnici e alle complesse questioni di competenza insorte.

Sono infine da considerare le difficoltà dell'azione giudiziaria penale nella materia di cui trattasi, per la larga discrezionalità degli organi amministrativi preposti agli interventi per la ricostruzione delle zone terremotate.

È da chiarire — prosegue sempre il procuratore generale — che la magistratura si è mossa al riguardo con cautela, evitando la emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale in mancanza di sufficienti elementi di prova acquisiti.

Nell'ambito dei processi di cui trattasi per illeciti nella costruzione delle case popolari di Menfi, sono stati emessi di recente dal giudice istruttore di Palermo sette mandati di cattura, di cui cinque eseguiti». Fin qui, il procuratore generale.

Con nota del 27 gennaio 1981, la direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia riferiva che da informazioni telefoniche assunte presso la procura generale di Palermo era risultato quanto segue circa lo stato dei procedimenti penali per i fatti del Belice non ancora definiti.

In particolare, comunicava per ogni ufficio il numero e lo stato dei procedimenti penali, così come di seguito indicato.

Procura della Repubblica di Palermo. Procedimento penale a carico di ignoti per illeciti rilevati nel corso di un'ispezione straordinaria concernente i comuni terremotati della Valle del Belice (soppressione di atti pubblici, falso ideologico in atti pubblici, interesse privato in atti di ufficio). Il procedimento si trova presso la procura generale di Palermo per gli adempimenti relativi alla richiesta di proroga dei termini assegnati ai periti dal giudice istruttore.

Procedimento a carico di ignoti per le ipotesi di reato emerse nel corso delle indagini concernenti il piano urbanistico

comprensoriale n. 4. Sono in corso le indagini preliminari.

Procedimento a carico di Luigi Corona per interesse privato in atti d'ufficio e peculato. Sono in corso indagini istruttorie da parte del sostituto dottor Guarino.

Ufficio istruzione di Palermo. Procedimento penale contro Corrado Tartaglino ed altre quindici persone, per interesse privato in atti d'ufficio aggravato e peculato aggravato. È pervenuto all'ufficio istruzione il 12 gennaio 1981; è stato emesso mandato di cattura a carico degli imputati, già eseguito nei confronti di otto di essi.

Procedimento a carico di Virgilio Teresi più un'altra persona, per interesse privato in atti d'ufficio; pervenuto all'ufficio istruzione il 20 gennaio 1981. Sono in corso i primi atti istruttori.

Procedimento a carico di Salvatore Maligno più altre sei persone, per interesse privato in atti d'ufficio e peculato; sono stati già espletati i complessi e difficili accertamenti tecnici, affidati ad un collegio di periti; l'istruttoria sarà definita non appena sarà stato depositato l'elaborato.

Procura della Repubblica di Marsala. Atti relativi ad abitazioni terremotate di Partanna: il 13 ottobre 1980, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione; su tale richiesta il giudice istruttore non si è ancora pronunciato.

Atti relativi ad un esposto della Società immobiliare appalti per alloggi costruiti in Partanna; sono in corso indagini istruttorie.

Atti relativi ad un esposto anonimo sulla gestione delle baracche. Con provvedimento del giudice istruttore in data 19 aprile 1980, è stata disposta l'archiviazione.

Ufficio istruzione di Marsala. Procedimento penale contro Ugo Vitolo e altre otto persone, per frode in pubblica fornitura e falso ideologico: sono stati fissati gli interrogatori degli imputati per il 26 febbraio 1981.

Procedimento a carico di Lucio Correggiano e altre tredici persone per fro-

de in pubbliche forniture, aggravata, e falso ideologico.

Procedimento a carico di Salvatore Gozzo, rinviato a giudizio per frode in pubbliche forniture, aggravata: il dibattimento è fissato per il 23 aprile 1981, davanti al tribunale di Marsala.

Presso la procura della Repubblica di Sciacca, procedimento penale a carico di Antonino Scardino ed altre otto persone, in seguito ad un esposto anonimo per presunte irregolarità nella costruzione di 24 alloggi eseguiti dalla ditta Civiltà Salvatore in località « Indovina Conserve » di Sambuca di Sicilia. È stata depositata la perizia d'ufficio ma, esistendo contrasti con le osservazioni dei consulenti di parte, dovrà essere disposta una perizia collegiale.

Presso l'ufficio istruzione di Sciacca, procedimento penale contro Giuseppe Milano per abuso innominato d'ufficio (articolo 323 del codice penale). Gli atti sono stati trasmessi il 19 novembre 1980 al pretore di Santa Margherita Belice, per l'interrogatorio dell'imputato.

Procedimento contro Alfonso Parla ed altre cinque persone, per falso ideologico, truffa in danno dello Stato, interesse privato in atti d'ufficio, in relazione alla baraccopoli in contrada San Michele di Menfi: è stata disposta perizia tecnica.

Quanto agli atti relativi ad illeciti penali nella costruzione di alloggi in contrada Fiori Soccorso di Menfi, verrà al più presto disposta una perizia tecnica, una volta date le prescritte comunicazioni giudiziarie.

Il procedimento a carico di Giuseppe Milano è definito con sentenza istruttoria di proscioglimento per amnistia, del 10 settembre 1979.

Presso la procura della Repubblica di Trapani, gli atti relativi ad irregolarità commesse nell'assegnazione di alloggi per i terremotati di Santa Ninfa, trasmessi l'8 ottobre 1980 al pretore di Trapani per competenza, sono stati rimessi il 20 febbraio 1981 al procuratore della Repubblica, non essendosi ravvisati reati di competenza pretorile. Per tutti i procedimenti

è stato assicurato il massimo impegno per una rapida definizione dell'istruttoria.

Il procedimento trasmesso il 21 ottobre 1976 dal procuratore della Repubblica di Sciacca alla procura di Monza per competenza — procedimento riguardante una lettera dal titolo: « Belice chiama Pannella », pubblicata sul settimanale *Tempo*, n. 6 del 9 febbraio 1976 — è stato definito con decreto d'archiviazione emesso il 10 maggio 1977 dal giudice istruttore di Monza, su richiesta conforme del pubblico ministero.

Il procedimento rimesso per competenza dalla procura della Repubblica di Sciacca a quella di Roma in data 15 maggio 1976, rubricato come « Atti relativi all'esposto di Michele Di Leo contro Salvatore Lauricella e Giacomo Mancini », è stato preso in carico dalla procura di Roma. Trasmesso in data 5 giugno 1976 alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, non è stato ancora restituito.

Secondo quanto riferito dal procuratore generale, in precedenza erano stati definiti i seguenti altri procedimenti penali. Il primo è contro Barrile Leonardo e La Rocca Domenico, imputati dei reati di cui agli articoli 81, 110 e 314 del codice penale. Con sentenza del 14 marzo 1978, il tribunale di Sciacca ha assolto entrambi gli imputati per insufficienza di prove. La corte d'appello di Palermo, su appello del pubblico ministero e degli imputati, con sentenza del 22 ottobre 1979 ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste: la sentenza è passata in giudicato il 26 ottobre 1979.

Il secondo procedimento penale è contro Sante Du Chaliot, Salvatore Crepanzano, Giovan Battista Castiglione, imputati il Du Chaliot e il Castiglione di interesse privato in atti d'ufficio; il Du Chaliot e il Crepanzano di interesse privato in atti d'ufficio. Con sentenza del 15 giugno 1979, il tribunale di Trapani ha assolto tutti gli imputati per insufficienza di prove. La corte d'appello, con sentenza del 20 ottobre 1980, su appello degli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati perché il fatto non co-

stituisce reato. La sentenza è passata in giudicato il 16 marzo 1980.

Il terzo procedimento penale è contro Vito Todaro, Giacomo Cassisa, Francesco Vitale, Giuseppe Asaro, Gioacchino Gemelli, Francesco Paolo Cavarretta, Mario Redittis, Rosario Badalucco, Gaspere Centonze e Michele Redittis, imputati: Todaro, Redittis Mario e Michele, *a)* del delitto di cui agli articoli 81, 110 e 479 in relazione all'articolo 476 del codice penale; *b)* agli articoli 110 e 314 del codice penale; Giacomo Cassisa e Michele Redittis, *c)* agli articoli 110 e 314 del codice penale; Francesco Vitale e Rosario Badalucco, *d)* agli articoli 110 e 314 del codice penale; Giacomo Cassisa e Gaspere Centonze, *e)* agli articoli 110 e 314 del codice penale; Asaro Giuseppe, Giacomo Gemelli e Gaspere Centonze, *f)* agli articoli 110 e 314 del codice penale; Francesco Paolo Cavarretta e Paolo Centonze, *g)* del delitto di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale, *h)* del delitto di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale.

Il tribunale di Trapani, con sentenza 14 ottobre 1978, ha assolto Francesco Paolo Cavarretta e Centonze Gaspere dal reato loro ascritto alla lettera *h)* perché il fatto non sussiste e gli stessi Cavarretta e Centonze nonché Vito Todaro, Giacomo Cassisa, Francesco Vitale, Giuseppe Asaro, Gioacchino Gemelli, Rosario Badalucco e Michele Redittis dagli altri reati loro ascritti per insufficienza di prove; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mario Redittis in ordine al reato ascrittogli per morte del reo.

La Corte d'appello di Palermo, su appello degli imputati e del pubblico ministero, con sentenza 16 ottobre 1979, ha confermato la sentenza di primo grado. La sentenza è divenuta irrevocabile il 28 ottobre 1979.

Procedimento penale contro Luigi Corona, Enzo Pace e Vito Petralia, imputati tutti: *a)* del delitto di cui all'articolo 324 del codice penale; il Corona e il Pace: *b)* del reato di cui all'articolo 490, in relazione all'articolo 476 del codice penale; il Corona e il Pace: *c)* del reato di cui

all'articolo 490, in relazione all'articolo 476 del codice penale.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Marsala con sentenza 3 luglio 1979 ha ordinato il rinvio a giudizio di Luigi Corona per il capo *b)*; ha dichiarato non doversi procedere per il capo *a)* nei confronti di tutti gli imputati, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Corona e Pace per il capo *c)*, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Pace per il reato *sub b)*, per insufficienza di prove.

Il tribunale di Marsala, con sentenza 29 aprile 1980, ha assolto Luigi Corona del reato *sub b)* per non aver commesso il fatto. La sentenza è divenuta irrevocabile il 30 maggio 1980. Questi, di cui vi ho dato lettura, sono gli elementi forniti dagli uffici giudiziari.

Il Ministero dei lavori pubblici, con nota del 28 gennaio 1981, comunicava al Ministero di grazia e giustizia, per la parte di sua competenza, gli elementi che si riportano di seguito testualmente: « I procedimenti penali (cui fa riferimento l'interpellanza presentata dal gruppo comunista) hanno avuto origine da denunce direttamente presentate dalla autorità giudiziaria o su iniziative autonome della stessa, in base a notizie di varie fonti, anche non ufficiali. A seguito di tali iniziative vennero emessi, da parte del giudice istruttore di Trapani, mandati di cattura nei confronti di vari funzionari di questa amministrazione che venivano immediatamente sospesi dal servizio e poscia reintegrati a seguito della libertà provvisoria loro concessa. Il relativo procedimento penale è tuttora pendente davanti al giudice istruttore di Palermo subentrato, per ragioni di competenza territoriale, al giudice istruttore di Trapani. Nei confronti di uno degli imputati già detenuto, lo stesso giudice istruttore di Palermo, concludendo una serie di pronunce giurisdizionali, tra le quali una della suprema corte di cassazione, ha emesso sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, in base all'articolo 152 del codice di procedura penale. Lo stesso funzionario

prosciolto si trova ora sottoposto a nuovo procedimento penale assieme ad altri funzionari, in base ad una iniziativa del procuratore della Repubblica di Trapani (giudice già dichiarato incompetente), ed a seguito di una perizia tecnica che, come risulta da notizie fornite da qualcuno dei funzionari inquisiti, avrebbe escluso l'esistenza di ipotesi di reato.

Sia pure in presenza delle iniziative giudiziarie e nella consapevolezza dell'ostacolo procedurale che esse costituivano ad una contemporanea analoga inchiesta amministrativa, da parte di questa amministrazione, tuttavia, non si è mancato, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di svolgere le opportune indagini per acquisire elementi di valutazione sulle vicende sottoposte all'esame del giudice. Tali indagini si sono concluse con la relazione tecnica amministrativa del 26 gennaio 1976, redatta dal presidente di sezione del consiglio superiore, ingegner Filippo Rossi e dall'ispettore generale Abbati: la relazione è stata regolarmente trasmessa sia alla procura generale della Corte dei conti, sia alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti del Belice. Anche sui fatti, oggetto delle ultime iniziative giudiziarie, questa amministrazione ha disposto autonome indagini affidate agli ingegneri Guasco e Silvestro, i quali hanno redatto, in data 22 dicembre 1980, una relazione non definitiva, dato che gran parte dei documenti sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Pur con il carattere di incompletezza che essa presenta, è stata tuttavia trasmessa alla procura della Repubblica di Marsala. Allorquando sarà conclusa l'azione giudiziaria, il Ministero dei lavori pubblici valuterà, sulla base delle risultanze processuali, l'eventualità di adottare provvedimenti amministrativi a carico dei propri dipendenti».

Fin qui gli elementi forniti — come ho già precisato all'inizio — dagli uffici giudiziari e dal Ministero dei lavori pubblici.

Per ciò che concerne la posizione del ministro di grazia e giustizia, sento il dovere di dire agli onorevoli deputati che

i riferimenti contenuti nelle interpellanze hanno contribuito a far rilevare dei ritardi, oggettivamente non contestabili, nella conduzione degli affari penali relativi alla vicenda del Belice. Ovviamente occorrono una analisi ed una verifica attente della complessa situazione al fine di stabilire se tali ritardi possano trovare giustificazioni del tipo di quelle espresse dal procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, il quale sembra voler ricondurre la lentezza nella definizione dei procedimenti, in parte al ritardo con cui sono stati accertati i fatti portati a conoscenza degli organi inquirenti, in parte al pesante carico di lavoro che grava su quegli uffici, in parte alle indagini che spesso si arrestano davanti alla regolarità formale degli atti amministrativi realizzanti i denunziati illeciti penali, alla mancanza di atti di controllo amministrativi di riferimento, alla necessità di complessi accertamenti tecnici ed alle questioni di competenza da risolvere.

Al di là delle considerazioni espresse dal procuratore generale, che il guardasigilli allo stato non è in grado di valutare compiutamente, si vuole assicurare il Parlamento che il ministro riferirà al più presto ed in maniera più esauriente anche sugli eventuali procedimenti disciplinari, allorché sarà venuto in possesso delle risultanze dell'inchiesta che — lo ripeto — grazie alle sollecitazioni contenute anche nelle interpellanze, ha disposto ad opera dell'ispettorato generale del Ministero.

La risposta conclusiva non può che essere quella di un auspicio, non solo da parte del ministro di grazia e giustizia, ma di tutto l'esecutivo e credo anche del Parlamento che fatti come quelli del Belice, ritardi così macroscopici nella ricostruzione ed illeciti penali, o per lo meno azioni sospette di non correttezza anche nell'opera di ricostruzione non abbiano più a verificarsi in un paese che, come il nostro, purtroppo va periodicamente soggetto a sismi e ad accidenti naturali di varia natura e di notevole gravità e che quasi sempre interessano le parti più povere e bisognose del paese.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

PRESIDENTE. L'onorevole Fracchia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza.

FRACCHIA. Signor Presidente, non mi stupisce più di tanto il fatto che da questo dibattito siano rimasti assenti con propri strumenti ispettivi molti gruppi parlamentari rappresentanti di altrettanti partiti.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, c'è anche una interrogazione del gruppo democristiano!

FRACCHIA. Sull'ordine del giorno non figura!

PRESIDENTE. È stata presentata tempestivamente!

FRACCHIA. Sì, evidentemente all'ultimo momento ed in presenza degli strumenti ispettivi degli altri gruppi anche la democrazia cristiana ha pensato bene di presentarne uno. Comunque, non mi stupisce più di tanto — lo ripeto — la trascuratezza delle altre forze politiche su un problema quale quello del Belice, ove si facciano due considerazioni. Prudenza vuole infatti che alcuni gruppi parlamentari si attengano al riserbo ed al silenzio o non diventino protagonisti di queste indagini ispettive, visto che è fuor di dubbio che quelle indagini penali e quegli illeciti scoperti riguardano direttamente un personale politico i cui nomi, peraltro, figurano, almeno in parte, nella risposta dello stesso sottosegretario Spinelli. Ma la seconda ragione, quella che preoccupa di più, è che, in definitiva, nei confronti del problema del Belice vi è una sorta di rassegnazione, quasi fosse normale nel nostro paese che in presenza di fatti drammatici e gravi come quelli che hanno sconvolto questo territorio, si verificchino degli episodi di corruzione e di speculazione. La verità è, signor Presidente, che la questione del Belice non è decollata nel nostro paese, non è diventata cioè una questione nazionale. Nel 1968 questa regione è stata sconvolta da un terre-

moto. Immediatamente dopo, veniva una prima legge di intervento, cui ha poi fatto seguito una seconda legge nel 1976. Si è avuta una serie di costituzioni di enti di intervento. È stata spesa una significativa parte delle risorse nazionali per la ricostruzione di questa zona. È stata addirittura costituita una Commissione bicamerale di inchiesta per accertare gli illeciti e i comportamenti comunque omissivi della pubblica amministrazione. C'è stato un riferimento ancora, da ultimo, nel novembre scorso, in occasione di un altro terremoto in un'altra regione italiana, del Presidente della Repubblica. Eppure, torno a ripetere, questa questione non è diventata una questione nazionale, non lo è diventata nella coscienza delle forze politiche, cosicché oggi ci riduciamo, così come ha fatto il sottosegretario Spinelli, ad elencare il numero dei procedimenti penali che sono stati iniziati e che sono pendenti negli uffici giudiziari interessati a riconoscere una serie di illeciti gravi e sbalorditivi. Ventisette sono le istruttorie penali, sottosegretario Spinelli (tante ne abbiamo rilevate dalla lettura delle rubriche presso le segreterie generali dei relativi uffici giudiziari), e non avevamo certo bisogno di fare un'interpellanza al Governo, perché il Governo ci dicesse quali siano questi procedimenti penali. Ma i titoli stessi dei reati, che pure abbiamo appreso dalle segreterie delle procure (peculato, interesse privato in atti di ufficio, concessione fraudolenta di pubblici appalti, falsi) indicano che si tratta di reati gravissimi, che hanno rappresentato fughe di decine e decine di miliardi, che hanno permesso agli speculatori ed ai corrotti di portare avanti un'opera sistematica in danno di queste popolazioni. Sono 27 dunque i procedimenti penali, tutti o quasi tutti — si noti — avviati su iniziativa di privati, alcuni su iniziativa di alcuni enti locali, che peraltro, nel loro complesso, si sono dimostrati invece assenti, inerti, consenzienti e impauriti. Questi processi riguardano quanto è accaduto per responsabilità degli enti di intervento, distintamente nei due periodi in cui può

riassumersi l'attività di ricostruzione del Belice. Un primo periodo, quello concernente la ricostruzione materiale, affidato all'Ispettorato generale per le zone terremotate, che si è avvalso di un unico ente pubblico, poi soppresso nel 1976, quell'ISES (Istituto nazionale per l'edilizia sociale), che faceva tutto, che disponeva di tutto, cui venivano affidate tutte le responsabilità, e nei confronti del quale nessun controllo venne mai avviato. L'ISES redigeva i programmi delle opere da eseguire, l'ISES prospettava la pianificazione territoriale, formulava i prezzi di appalto, invitava le ditte, conduceva la direzione dei lavori, ordinava le perizie suppletive, concedeva le proroghe. L'ISES faceva tutto, disponeva di tutto senza nessun controllo. E, quando nel 1976 lo ISES viene sciolto — e siamo in presenza ormai della nuova legge, quella che avrebbe dovuto favorire la rinascita del Belice sotto il profilo dello sviluppo socio-economico e industriale —, ecco che all'ISES si sostituisce l'Ente minerario siciliano. Ed abbiamo così le vicende, ormai famose, tristemente note sotto il nome del senatore Graziano Verzotto.

Alle dipendenze di questo ente minerario assistiamo alle malefatte di una delle ditte incaricate delle ricerche di anidride solforosa, la Sochimisi, nei confronti della quale — si leggano i dati riportati nella relazione di minoranza della Commissione antimafia — si rileva addirittura che i suoi funzionari esercitano attività mafiosa in danno di altre aziende, per costringerle alla paralisi.

Sono fatti estremamente gravi, nei confronti dei quali il rappresentante del Governo avrebbe dovuto rispondere, e in particolare avrebbe dovuto rispondere ad una precisa domanda che era stata rivolta nell'interpellanza che abbiamo presentato. A noi non interessa, senatore Spinelli, sapere quanti siano i procedimenti penali — lo abbiamo già detto —, li conosciamo, sappiamo qual è il numero, qual è la provenienza, qual è il titolo del reato; sappiamo addirittura in quale fase istruttoria o di indagine preliminare si trovino a distanza di anni. Il problema è un altro, è

quello di sapere come si sia mosso il Ministero di grazia e giustizia, non solo per registrare questi dati statistici, ma per sapere come abbia esercitato, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale dei giudici, quei controlli che avrebbe certamente permesso di ottenere qualche risultato nei confronti delle aziende private e degli enti pubblici operanti. Penso che tanti colpevoli avrebbero potuto essere scoperti e tante difficoltà dell'autorità inquirente avrebbero potuto essere superate se questa attività di controllo fosse stata esperita dal Ministero di grazia e giustizia, ed esperita in tempo. Tante vergogne, tante umiliazioni, tante ingiustizie e sofferenze, avrebbero potuto essere evitate alle popolazioni del Belice, se si fosse agito preventivamente, se la stessa autorità giudiziaria avesse avvertito la presenza di un controllo effettivo. Oggi si è invece costretti a riconoscere di avere mancato e ad assicurare che saranno intraprese le opportune iniziative. Quello che è successo nel Belice costituisce purtroppo un fatto normale, che dimostra quanto non possa e non riesca a fare la pubblica amministrazione nel nostro paese, come questa pubblica amministrazione e questo Stato non siano in grado di affrontare e tantomeno di risolvere i problemi grandi, drammatici e ricorrenti delle calamità naturali. È chiaro che all'incapacità e all'inerzia si accompagnano, come nel Belice, l'immoralità, la speculazione e la corruzione.

È questo il dato di fondo che emerge dall'amara esperienza del Belice, quello che ci ha suggerito di presentare l'interpellanza nel dicembre scorso, proprio a poche settimane di distanza da un'altra gravissima calamità naturale, ancora più grave di questa, cioè il terremoto del novembre 1980. Oggi, a pochi mesi di distanza da questo accadimento, è lo stesso presidente del gruppo parlamentare democristiano che si fa avanti a dire che anche per l'Irpinia e per la Basilicata sarebbe opportuno istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.

Ecco perché, signor rappresentante del Governo, non siamo soddisfatti della sua risposta, ancorché contenga riconoscimenti

importanti. Questa risposta conferma che il Ministero di grazia e giustizia, non è stato in grado, in nessun momento della vicenda del Belice, di fare il suo dovere, con le conseguenze che si sono verificate e con quelle che si verificheranno ivi compresa la prescrizione dei reati. Non vi è poi da stupirsi se i cittadini nutrono sfiducia, se rifiutano il tramite pubblico per soccorrere le popolazioni colpite dalle calamità naturali. Non possiamo stupirci di tutto questo se a distanza di tredici anni da quel terremoto, dopo tutto quanto si è saputo essere stato consumato in danno di quelle popolazioni, il rappresentante del Governo viene oggi a dirci che, grazie alla nostra interpellanza, saranno assunte le opportune iniziative.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Porto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza.

LO PORTO. Si rimane davvero meravigliati nell'ascoltare una risposta del Governo così priva di respiro politico e di effettivo interesse per i problemi della giustizia nella valle del Belice, piena soltanto, come ha giustamente ricordato l'onorevole Fracchia, di aride elencazioni di procedimenti penali in corso presso le procure della Sicilia occidentale. Sarebbe il caso di muovere un rilievo alla Presidenza, in merito al significato ed alla funzione dell'interpellanza, intesa quale strumento di indagine ispettiva a disposizione del parlamentare: le interpellanze, infatti, debbono essere lette e la risposta deve essere impostata sulla base delle richieste formulate. Ora, credo che nelle interpellanze oggi in discussione risulti chiaro l'intendimento degli interpellanti di sapere cosa il Governo (e non la magistratura) abbia fatto in ordine alla ricostruzione del Belice, all'esercizio del compito di ispezione e di vigilanza che spetta al Governo stesso. Abbiamo invece ascoltato una dichiarazione gravissima, che respingiamo e denunciamo e che dimostra come sia giusto diffidare dell'azione degli organi pubblici, in generale, ed in particolare per quanto riguarda l'episodio del

Belice. Il rappresentante del Governo ha, infatti, dichiarato che l'indagine ha preso l'avvio soltanto dopo la presentazione delle interpellanze. Sono trascorsi tredici anni, tutto il mondo politico e culturale e la stampa sono impegnati su questo problema dello scandalo del Belice, sono stati emessi alcuni mandati di cattura, sono in corso effettivamente dei procedimenti penali, ma il fatto è che il Governo, di fronte ad una situazione di questo genere, ha deciso di muoversi e di effettuare un'indagine ispettiva soltanto qualche mese fa, soltanto dopo che qualche parlamentare ha presentato le interpellanze oggi all'ordine del giorno (*Interruzione del Sottosegretario Spinelli*). Il problema è, quindi, rimasto inevaso: la sua risposta, onorevole sottosegretario, è lacunosa, se mi permette persino « omertosa », perché più di lei hanno parlato i giornali, i rapporti dei corpi istituzionali preposti alle indagini. Sarebbe meglio, allora, che rinunziassimo alla nostra funzione ispettiva, sia pure costituzionalmente protetta, visto che ciascuno di noi deve soltanto preoccuparsi di aggiornarsi attraverso la stampa o i canali riservati che riesce a procurarsi. Sembra che non sia più consentito ottenere dal Governo la giusta soddisfazione rispetto alle richieste avanzate nell'esercizio di una funzione fondamentale quale quella ispettiva.

L'onorevole sottosegretario ci ha detto che le risultanze dell'ispezione non sono ancora pervenute, che si attendono gli sviluppi delle indagini, mentre presso le procure pendono i processi che ci ha menzionato. Naturalmente, da parte del Ministero di grazia e giustizia non si ritiene rilevante il fatto che sia stato avvocato dalla procura di Roma un processo pendente presso la procura di Palermo, che vede imputati gli onorevoli Lauricella e Mancini. Certo, i tempi necessari per il passaggio degli atti da una procura all'altra sono lunghi, come ricordava l'onorevole sottosegretario, rifacendosi alle condizioni generali della giustizia nel nostro paese. Non ci si dice da quando è stato trasferito quel processo da Palermo a Roma e quando si prevede possa tornare a Palermo per lo

sviluppo ordinario dell'indagine processuale. Ebbene, è dal 12 maggio 1976, onorevole sottosegretario, che questo processo è stato avvocato dalla procura di Roma, con tanto di nomi e cognomi e con imputati di tanta importanza. Naturalmente, non voglio anticipare giudizi di carattere penale; desidero solo rilevare che un processo che si celebrava presso la procura di Palermo, avvocato poi dalla procura di Roma, nei confronti degli imputati Salvatore Lauricella e Giacomo Mancini, in ordine alla concessione fraudolenta di appalti di lavori pubblici nella valle del Belice, non è ancora stato trasmesso alla procura di Palermo.

Devo inoltre chiedere al Governo come mai si sia deciso ad effettuare l'indagine ispettiva che ci ha annunciato soltanto da qualche mese, pur trovandosi al cospetto di altre « fioriture » della questione del Belice, di fronte alla corruttela di un certo mondo politico nazionale, nonché di fronte alla colpevolissima lentezza del Ministero di grazia e giustizia, che avrebbe dovuto dare l'esempio alla collettività nazionale, assetata di giustizia, di come lo Stato punisce chi deve essere punito. Del resto, al di là delle interpellanze che hanno sensibilizzato il Ministero in ordine all'indagine ispettiva preannunciata, per rispondere a questa esigenza di giustizia già da oltre tre anni è stata costituita una commissione parlamentare di inchiesta sul Belice, perché le vicende della ricostruzione hanno ormai ipotizzato casi di eclatante corruzione politica e di veri e propri reati penali.

Un'altra questione in merito alla quale vorrei che si fornissero chiarimenti è perché mai il Ministero non abbia attivato i suoi poteri di indagine riguardo al fatto che presso il tribunale di Trapani sono stati imputati e condannati alcuni personaggi di altissimo livello — i capi degli ispettorati per la zona terremotata, i capi del genio civile di Trapani, i capi delle sezioni autonome del genio civile —, che successivamente sono stati assolti dalla corte d'appello di Palermo; sono molto numerosi questi « balletti di imputazioni e assoluzioni », che hanno luo-

go da un tribunale all'altro, e si tratta di episodi che, nel contesto generale del problema del Belice, avrebbero dovuto almeno incuriosire il Governo ed il Ministero, cosa che invece non è accaduta.

Infine, vorrei sapere come mai, nell'ambito del più importante processo che si sia instaurato per i reati compiuti nella ricostruzione del Belice — il procedimento a carico di Salvatore Maligno, dirigente della sezione autonoma del genio civile per le zone terremotate di Trapani, Giovanni La Rocca, direttore dei lavori designato dall'ISES, Stefano Tedesco, Antonino Di Stefano, Vittorio Della Corte, Marco Rughen, Augusto Landi, tutti componenti del comitato tecnico amministrativo per le zone terremotate, tutti responsabili del « sacco del Belice » —, le imputazioni, con tanto di detenzione preventiva, siano state derubricate e gli imputati in stato detentivo siano stati messi in stato di libertà provvisoria. Si badi bene, questo è avvenuto non perché le indagini abbiano accertato trattarsi di reati di minore entità o che non sussiste la responsabilità degli imputati, ma dopo che presso il tribunale di Palermo si era accertata la seguente circostanza, secondo quanto affermato nella relazione della perizia: « è stata compiuta una perizia collegiale presso il tribunale di Palermo, dalla quale è risultato, tra l'altro, che i due lotti di alloggi dovevano essere completati entro diciotto mesi, mentre i lavori durarono effettivamente cinque anni e dieci mesi, ossia sessantatré mesi, per effetto di proroghe, di perizie suppletive e di varianti. L'incidenza media della revisione dei prezzi sui valori è stata del 131,7 per cento ». Ebbene, dopo aver accertato questi aggravati di responsabilità, si concede la libertà provvisoria agli imputati: ecco un altro piccolo fiore dell'efficienza dell'autorità giudiziaria, che non ha rassicurato la gente del Belice, ma soprattutto non rassicura noi che abbiamo il dovere di rappresentare quelle popolazioni, che non soltanto sono state tradite nei bisogni fondamentali della casa e del lavoro, ma anche nel fondamentale diritto alla giustizia.

Ma c'è di più: il procedimento penale contro l'ingegner Corona, l'uomo dell'allora ministro dei lavori pubblici Mancini, imputato varie volte nel corso di questa vicenda, sempre assolto, sempre stranamente associato ad un certo ambiente facilmente collegabile al settore del partito socialista italiano; sempre assolto, insieme con una serie di altre persone, che hanno goduto di determinate amicizie e solidarietà.

Ora, non voglio assolutamente addossare alla magistratura responsabilità che probabilmente essa non ha, ma quelli che ho citato sono fatti che devono allarmare, soprattutto dopo che abbiamo sentito certe affermazioni dell'onorevole sottosegretario. Il procuratore generale presso la corte di appello di Palermo non ha certo compiuto alcun errore da un punto di vista formale, ma sostanzialmente e politicamente si è reso responsabile di una provocazione nei nostri confronti (provocazione che lei avrebbe anche potuto risparmiarci) con il dichiarare che il famoso processo sul quarto comprensorio è ancora « contro ignoti ». È una vergogna aver sentito una cosa del genere in quest'aula, onorevole sottosegretario, è una vergogna alla quale dobbiamo immediatamente riparare.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voi dimenticate che la magistratura non dipende dal Governo !

LO PORTO. I nomi ed i cognomi, infatti, sono stati pubblicati sui giornali. I fatti sono notissimi, e non è possibile tenere in vita un processo dal 1977...

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voi lo sapete, ma fingete di ignorarlo.

LO PORTO. Non è possibile, dopo che i giornali hanno pubblicato i loro servizi ed hanno fatto nomi e cognomi, che dal 1977 quella rubrica di reato sia ancora aperta sotto il titolo « contro ignoti ».

Ed allora le voglio riassumere brevemente la storia del quarto comprensorio. Vediamo se lei, insieme con i pochi, ma qualificati colleghi presenti, non sarà d'accordo nel definire provocatoria questa indicazione.

Lo scandalo del quarto comprensorio nasce in Sicilia allorché il presidente della regione siciliana dell'epoca (siamo nel 1977, ed il presidente è l'onorevole Bonfiglio) si accorge da una certa indagine che gli elaborati del quarto comprensorio, che avrebbe dovuto servire per lo sviluppo urbanistico di una zona dove vivono centomila cittadini del Belice, erano falsi. Alcuni deputati socialisti — posso pure farle nomi e cognomi, se vuole — avevano, infatti, richiesto i piani particolareggiati, da rendere esecutivi prima ancora che si approvasse il piano comprensoriale.

Fu al cospetto di questa inconsueta richiesta che il presidente della regione siciliana ritenne opportuno svolgere un'indagine. Da questa indagine — esperita da un ispettore centrale presso la presidenza della regione siciliana, dottor Amintore Ambrosetti — risultò che il piano comprensoriale giacente presso la presidenza della regione siciliana era falso. E dopo cinque anni avete ancora l'ardire di definire « contro ignoti » un processo nel quale i primi responsabili sono certamente i capi dell'amministrazione regionale !

Vogliamo fare i nomi di coloro che erano i capi dell'amministrazione regionale nel periodo che va dal momento del terremoto al 1977 ? Glieli faccio io, onorevole rappresentante del Governo, così il processo contro ignoti da questo momento può essere contro personaggi con tanto di nome e cognome. Sono i democristiani Vincenzo Garollo, Mario Fasino e Vincenzo Giummarra. Nei confronti di Giummarra vi è solo un « indizio di reato », non è stata elevata una vera e propria imputazione.

C'è di più. La vicenda, iniziata nel 1968, è andata avanti fino a tutto il 1975. Presso la procura di Palermo il giudice istruttore del processo è legato al massimo riserbo: le forze politiche non hanno

il diritto di sapere cosa effettivamente sia accaduto. Un altro fiore dell'efficienza giudiziaria a Palermo: sul quarto comprensorio è calata la nebbia dell'omertà, la nebbia del silenzio, la nebbia della complicità collettiva, che ormai non risparmia più neppure alcuni settori della nostra magistratura.

Allora, colleghi, signor rappresentante del Governo, dopo tredici anni non avete dato nulla alle popolazioni del Belice, se non opere faraoniche, se non assistenzialismo senza avvenire, se non spettacolo di inefficienza e di corruzione. Essendo vincolato al segreto istruttorio, quale componente della Commissione di inchiesta sul Belice, non posso anticipare giudizi, ma mi limito a dire quello che la stampa scrive ormai da più anni.

Avete dato l'esempio di come malgoverna questo regime, avete dato l'esempio di come le popolazioni del Belice siano state martoriate e tradite; non avete dato le case, non avete dato il lavoro, almeno date loro giustizia! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sciascia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza.

SCIASCIA. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, avendo vissuto quelle giornate del terremoto nella valle del Belice, il parlarne qui dopo tredici anni mi dà un senso di irrealtà. A quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, che è stato molto meticoloso, non ho nulla da aggiungere; anzi, ho da fare mie le sue domande e le sue proteste.

Voglio soltanto ricordare che qualche anno fa all'aeroporto di Palermo mi è stato presentato un ingegnere, che mi hanno detto sovrintendeva alla ricostruzione del Belice. Questo ingegnere, subito dopo la presentazione, mi ha quasi aggredito dicendomi: lei voleva il duca di Camasta. Si riferiva ad un mio articolo, in cui ricordavo che nel terremoto del 1693 il duca di Camasta, che era *alter ego* del re —

una specie di Zamberletti di oggi — si era dato a ricostruire quei paesi splendidamente e velocemente.

Io non volevo il duca di Camasta; volevo che si ricostruisse bene e che non si rubasse. Ma si è cominciato a rubare subito, e anche male, devo dire; perché a volte si ruba anche bene, come si è rubato bene nell'Inghilterra vittoriana. Ecco, trovo proprio nella relazione del 20 maggio 1980 un passo di una amenità sconcertante. Si dice: « Occorre riconoscere che si opera tra obiettive e notevoli difficoltà, attesa la vastità dell'intervento statale, sia in senso geografico che finanziario; tenuto conto anche degli interessi diversi, non sempre collimanti, che caratterizzano l'insieme delle operazioni relative alla localizzazione delle opere e alla loro entità ».

Questo passo mi pare abbastanza divergente, equivoco e terribile al tempo stesso. Che vuol dire « interessi non collimanti »? Sono interessi di cosca, di cosche o interessi dei poteri pubblici? Io propendo per l'interpretazione degli interessi di cosca, e credo il relatore abbia voluto dire questo con parole così velate.

C'è un punto che mi sconcerta, e che mi viene segnalato dal collega Mellini: il Governo, che crede al fermo di polizia (noi non ci crediamo, siamo stati sempre contro), non è impressionato dal dato che a Palermo, nel periodo in cui c'è stato — e c'è ancora — il fermo di polizia, è stato effettuato un solo fermo, mentre a Brescia ne sono stati effettuati 115? È una cosa piuttosto impressionante, e voi che credete al fermo di polizia dovrete esserne impressionati più di noi. Il numero dei procedimenti è enorme. Hanno rubato tutti, a quanto pare. Ci sono conflitti di competenze. I magistrati vogliono procedere con cautela. A quanto pare ci sono degli ignoti. E il sottosegretario conclude con l'auspicio. È troppo poco, direi, che il Governo concluda con l'auspicio; l'auspicio lo lasci ai semplici cittadini che non hanno nessun potere e che « hanno » l'auspicio che finalmente vada in galera chi ci deve andare, che si chiarisca questa terribile e annosa vicenda.

Toccando un altro punto, ho ricordato il terremoto del 1693 e voglio rammentare che quel terremoto toccò in successione non so se prima la Sicilia e poi la zona, ora terremotata, del Napoletano e dello Avellinese. So che presso il Ministero dei lavori pubblici esiste un comitato di esperti che consigliano e che con un certo margine di approssimazione prevedono anche. Qui debbo essere molto cauto per non allarmare inutilmente. Vorrei che si tenesse presente, che il ministro dei lavori pubblici tenesse presente, come lo tengono presente gli esperti, il terremoto del 1693, altrimenti direi che le responsabilità del ministro dei lavori pubblici sono da contemplare sotto la specie del Ministero della giustizia. E così ho finito (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Azzaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione.

AZZARO. Non dovrò superare il limite concessomi dei 5 minuti perché non intendo assolutamente riepilogare, come hanno fatto invece i colleghi che mi hanno preceduto, le vicende della ricostruzione o meglio della non ricostruzione del Belice; non lo faccio perché non mi pare il caso e non è il caso perché non è il tempo. Il Parlamento ha nominato una Commissione di inchiesta la quale si è impegnata a presentare le proprie relazioni entro il maggio del 1981, e quello sarà il momento in cui discuteremo di tutte queste vicende per esteso, e posso dichiarare e desidero dichiarare sin da ora e solennemente che la democrazia cristiana non sarà seconda a nessuno nell'individuare responsabilità, nel farle emergere, nel condannarle dovunque esse siano sorte.

MELLINI. Un usciere del Ministero dei lavori pubblici !

AGLIETTA. Allora chiederemo, nella programmazione dei lavori, che dal 1° giugno si ponga all'ordine del giorno la discussione di quelle relazioni.

AZZARO. Della risposta del rappresentante del Governo (il quale, mi rendo conto, non poteva dire forse molto di più di quanto ha detto) noi prendiamo atto. Il Governo si è limitato a far propria la lettera che la procura generale di Palermo ha mandato al ministro di grazia e giustizia. Io francamente mi sarei aspettato...

SPINELLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non è così !

AZZARO. Io francamente, caro sottosegretario, non ho ascoltato alcun commento. Lei ha solamente riferito fra virgolette, e ho visto con quanta attenzione ha sottolineato che erano proprio le virgolette che interessavano lei, perché ripeteva ciò che il procuratore generale della Repubblica di Palermo aveva scritto al Ministero. Ed io francamente mi sarei aspettato che il Ministero, seppure attraverso vie brevi, potesse far sapere alla procura generale che poiché intendeva il Ministero far proprio quello che il procuratore generale della Repubblica scriveva e che il Governo avrebbe riferito al Parlamento, che qualche dettaglio in più francamente poteva pur mandarlo. Siamo d'accordo che le istruttorie di questo tipo sono particolarmente difficili per la regolarità amministrativa degli atti, per la carenza dei controlli amministrativi e per la difficoltà degli accertamenti tecnici, ma per esempio, il Parlamento sarebbe stato curioso di sapere con quali criteri essi erano stati attribuiti ai periti, e a quali; se vi erano state proroghe nei tempi loro concessi e via di seguito. Tutto questo avrebbe potuto dimostrare che la procura generale di Palermo o i giudici istruttori incaricati di questa istruttoria effettivamente erano stati intralciati da queste difficoltà. Queste invece sono difficoltà solamente annunciate, che purtroppo non sono state dimostrate nella risposta del Governo.

Questo era quanto forse avremmo potuto pretendere in più dalla risposta del sottosegretario, il quale invece è venuto a dirci che l'amministrazione della giustizia non dipende dal Ministero, e quindi

le responsabilità sono distinte e quella della amministrazione giudiziaria è autonoma. Ma è anche vero, signor sottosegretario, che il Parlamento, quando si rivolge al ministro di grazia e giustizia (non può rivolgersi alla magistratura), vorrebbe saperne di più.

D'altra parte, credo che il ministro di grazia e giustizia avrebbe fatto bene se avesse richiesto al suo collega ministro dei lavori pubblici qualche notizia in più circa quei funzionari che, non appena ottenuta la libertà provvisoria, sono stati immediatamente reintegrati nel loro ufficio, dopo essere stati raggiunti da un mandato di cattura. Comprendo che la libertà provvisoria può essere concessa perché ormai non è più inquinabile una prova che è stata acquisita da parte dell'autorità giudiziaria, ma la responsabilità conseguente ad un mandato di cattura rimane e il Parlamento avrebbe avuto curiosità, interesse e — aggiungo, signor sottosegretario — diritto di conoscere le ragioni per le quali il ministro dei lavori pubblici ha ritenuto di reintegrare funzionari colpiti da mandato di cattura e contro i quali si sta ancora procedendo.

LO PORTO. Anzi, hanno fatto carriera!

AZZARO. Fra l'altro, forse sarebbe stato il caso che il ministro dei lavori pubblici avesse detto al Parlamento quali erano state le sue iniziative per rendere più agevole l'attività dell'autorità giudiziaria che sta indagando su questi argomenti.

Signor sottosegretario, le ho già dato atto che la sua risposta non poteva essere esauriente; forse abbiamo fatto male noi ad essere tanto precipitosi nel chiedere un po' prematuramente qualche notizia su questa vicenda. Avevamo ragione però di sospettare che qualcosa anche all'interno dell'autorità giudiziaria che sta inquisendo da parecchi anni senza risultati tangibili, poteva e può emergere. Questo sarà sicuramente un capitolo dell'inchiesta che stanno elaborando i colleghi

deputati della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione del Belice: ne riparleremo in occasione del dibattito sui risultati di quell'inchiesta (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con la legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galloni, che sostituisce il relatore onorevole La Penna.

GALLONI, *Relatore ff.* Mi rimetto alla relazione scritta dell'onorevole La Penna, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, con il suo permesso, e rapidissimamente (sarò rapido anche nell'intervento), introdurrei un discorso particolare che riguarda i nostri lavori parlamentari. Il regolamento della Camera non prevede la possibilità per un parlamentare di intervenire sui problemi che interessano i modi stessi di esercizio della sua funzione di parlamentare. Vorrei, pertanto, in questa sede presentare due richieste di carattere funzionale alla Presidenza e ai colleghi che sono presenti.

Innanzitutto, mi pare che sia assolutamente necessario provvedere a rinnovare, e sicuramente potenziare, il sistema di areazione dell'aula. Noi abbiamo vissuto le esperienze di lunghe permanenze in aula in quest'ultimo periodo; abbiamo vissuto l'esperienza di domenica scorsa, quando quasi tutti i 630 deputati siamo rimasti in aula per tredici ore e mezzo consecutive: eravamo in aula in condizioni igieniche assolutamente impossibili, che hanno pesato su molti colleghi. Bisogna quindi prendere provvedimenti, che sollecito in questa sede perché oggi il deputato non ha altra possibilità di attivare procedure che promuovano dibattiti su questi argomenti.

In secondo luogo, noi siamo stati convocati per tutta la settimana scorsa e abbiamo finito domenica alle 23: siamo stati riconvocati per oggi, martedì, con appena 40 ore di intervallo! Questo mi sembra un modo non funzionale di far lavorare la Camera, perché lo stakanovismo non si addice al lavoro parlamentare. Io sono qui presente (oggi, martedì, alle ore 15), però ritengo di dover manifestare questa esigenza, ed anche protestare, a nome di molti colleghi.

Ancora — e finisco — signor Presidente. Alcuni anni fa, noi approvammo lo statuto dei lavoratori: mi sembra ormai urgente ed ancor più necessario dare a noi stessi, parlamentari che rappresentano tutta la nazione e sono responsabili in sommo grado dei suoi destini, uno « statuto del parlamentare ».

MELLINI. Promuovi un sindacato!

PRESIDENTE. C'è il regolamento della Camera, che vale per tutto.

GREGGI. Sì, però il regolamento non consente di introdurre dibattiti del genere: io lo sto facendo forse violando il regolamento.

Dicevo, uno « statuto del parlamentare » (e non soltanto una inadeguata indennità), per permettere che la funzione parlamentare possa essere assolta nelle condizioni più dignitose e doverose, con tutti i necessari strumenti e con le necessarie autonomie, anche personali, per i parlamentari.

MELLINI. Anche il divieto di licenziamento, vorresti introdurre!

PRESIDENTE. Lei sta parlando del bilancio interno della Camera? Mi sembra che l'argomento fosse invece la Valle d'Aosta.

GREGGI. Passo subito al merito del provvedimento, signor Presidente: avevo detto che avrei approfittato soltanto per pochi istanti dell'occasione per introdurre questi due temi, che non è possibile introdurre per vie regolamentari.

Veniamo al progetto di legge che riguarda la Valle d'Aosta. Siamo praticamente in sede di applicazione della legge n. 382 e del decreto legislativo n. 616: una legge ed un decreto che hanno dato piena, totale, attuazione all'articolo 117 della Costituzione, che assegna alle regioni competenza, anche legislativa, su una serie di importantissime materie, che riguardano la vita di tutti i cittadini italiani.

Si doveva approvare la legge n. 382, si doveva emanare il decreto legislativo n. 616, si deve approvare questa proroga, si devono emanare i decreti relativi anche alla Valle d'Aosta. Però, se tutto questo si doveva fare; o meglio, nel momento in cui il Parlamento fa tutte queste cose, vorrei ricordare a noi stessi e particolarmente al Governo, che bisogna anche assolutamente garantire la piena attuazio-

ne dell'articolo 117, ed anche - per connessione - dell'articolo 125 della Costituzione.

Dico questo perché nell'articolo 117 si parla dei limiti che le regioni devono rispettare e che sono quelli dei « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato » (cioè limiti oltre la Costituzione: il controllo di costituzionalità appartiene alla Corte costituzionale e non solleva per noi particolari problemi); inoltre, le regioni devono anche operare in modo che le loro norme « non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ».

Mi sembra che in questa materia ci sia ancora tutto (e comunque molto) da fare. Nel momento in cui le regioni acquisiscono tutti i poteri (che sono molto ampi: ma non stiamo ora discutendo di questo) che la Costituzione affida loro, bisogna fare in modo che l'esercizio di tali poteri sia il più omogeneo e il più armonico possibile, nell'ambito dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e senza contrastare l'interesse nazionale e quello di altre regioni.

A questo punto, bisognerà anche preoccuparsi (e l'iniziativa può essere di singoli deputati o di gruppi parlamentari, ma non può non essere del Governo) dell'attuazione dell'articolo 125 della Costituzione, che prevede sia il controllo di legittimità sia un possibile controllo di merito sugli atti delle regioni. Il primo comma dell'articolo 125 recita infatti che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione « è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica »; esso aggiunge che la legge della Repubblica può in determinati casi « ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere con richiesta motivata il riesame della deliberazione da parte del consiglio regionale ». Mi pare che questo primo comma debba essere visto in stretta connessione con la prima parte del primo comma dell'articolo 117 già richiamato: mi pare vi sia un ampio impegno di lavoro per il Parlamento ed anche per il Governo, che avrebbe forse

ed innanzitutto il dovere di assumere iniziative organiche in questa materia.

Venendo al disegno di legge in discussione, aggiungo un'altra premessa di carattere generale. Ricordo che il decreto n. 616 (in relazione al quale dovremmo fare questo rinnovo della delega di poteri al Governo), deriva dalla legge-delega numero 382; ricordo ancora che tale legge-delega è legge di trasferimento alle regioni di funzioni amministrative (in pratica, di poteri), di uffici e di personale che però erano dello Stato e di altri enti pubblici, che esercitavano fino a quel momento le funzioni amministrative da delegare. La delega in questo senso (la legge n. 382) non ha mai comportato un trasferimento dallo Stato alle regioni di beni, di personale di enti privati, di istituzioni private.

In quel periodo non ero in Parlamento, e con mia grande meraviglia ho visto che, nel passaggio dalla legge n. 382 al decreto n. 616 - di questo mi preoccupa ora, anche per la Valle d'Aosta - era avvenuto un fatto molto strano, che esorbita dalla correttezza legislativa, dai poteri del Governo in materia di delega legislativa. Mentre la legge n. 382 chiaramente, all'articolo 1, parlava di « completamento del trasferimento delle funzioni amministrative proprie dello Stato, o di « trasferimento » (sempre alle regioni) nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, di « funzioni esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali », quando siamo arrivati al decreto legislativo n. 616 già citato, nell'attribuire in particolare ai comuni (secondo l'articolo 25) tutta la competenza, tutte le funzioni amministrative relative « all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi d'assistenza e beneficenza », si aggiungeva nel quinto comma dell'articolo che erano trasferite ai comuni singoli od associati anche le funzioni operative, « il personale » ed « i beni » delle « pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza, operanti nell'ambito regionale »! È un grosso tema, un vero e proprio colpo di mano, nato dal potere che il Governo si è attribuito, di trasferire (in sede di decreto delegato)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

non soltanto le funzioni amministrative dello Stato o di altri enti nazionali, ma addirittura le funzioni, il personale ed i beni di istituzioni private o, anche se riconosciute di pubblico interesse, nate od operanti nel settore privato, non certo in quello statale o dei grossi enti pubblici nazionali, di cui al comma b) dell'articolo 1 della legge n. 382.

Tutto questo, secondo l'articolo 25, doveva avvenire sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica (ancora da venire) e comunque a far tempo dal 1° gennaio 1979! Concludo questa mia premessa con una raccomandazione al Governo. Considerato che la legge sulla riforma dell'assistenza pubblica è ancora in discussione in Parlamento, raccomandando al Governo di non commettere nuovamente — nell'esercitare la delega che ora gli proroghiamo — un errore analogo a quello commesso dallo stesso Governo nel 1977 quando, dovendo trasferire funzioni amministrative, di colpo ha trasferito invece funzioni, beni e personale di enti che statali non erano, praticamente operando una vera e propria espropriazione, e senza indennizzo, e aprendo la via ad una soppressione che nessuna legge del Parlamento ha finora previsto!

Terminata questa raccomandazione, che mi sembra importante anche se la Valle d'Aosta è piccola, procedo ora nell'esame del disegno di legge e della sua formulazione. Siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di rinnovare la delega, già precedentemente prevista, al Governo. Vorrei fare soltanto un'osservazione. In passato abbiamo commesso degli errori — li ha commessi il Parlamento e poi il Governo ha aggiunto le sue carenze — in particolare quando, approvando l'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, abbiamo delegato il Governo a emanare i decreti per la Valle d'Aosta limitando il potere di delega al 30 giugno 1978. Noi, ai primi di maggio del 1978, abbiamo dato al Governo un termine di due mesi per approvare i decreti con i quali si trasferivano alla Valle d'Aosta tutti i poteri in base all'articolo 117. Evidentemente il termine è stato

estremamente breve ed abbiamo commesso un errore al quale abbiamo dovuto riparare con la legge del 6 dicembre 1978. In questa legge, ammaestrati dall'esperienza, abbiamo previsto un rinnovo della delega per la durata di sei mesi. Praticamente il Governo, fino al giugno 1979, aveva il potere di emanare questi decreti; oggi stiamo ridiscutendo nuovamente la materia: dal giugno 1979 siamo passati al marzo 1981!

Cosa diciamo nella legge? Che la proroga è di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ritengo che corriamo il rischio di commettere un altro errore. Ho visto degli emendamenti a firma di colleghi di altri gruppi, che prevedono, nel termine dei sessanta giorni contemplati nel disegno di legge, che il Governo trasferisca non soltanto le materie contemplate nella legge n. 616, ma anche altre materie, come è scritto, ad esempio, nell'emendamento a firma dello onorevole Vernola. Anch'io ho presentato un emendamento al riguardo e chiedo al Governo di esaminarli insieme, al fine di inserirli nella legge; mi sembra sia opportuno emendare il termine dei 60 giorni e allungare il periodo nel quale il Governo dovrà operare. Se non faremo così, trascorreranno i sessanta giorni, finirà il potere del Governo di intervenire, e dovremo riaprire un *iter* parlamentare per rinnovare i poteri; allora passeranno altri diciassette mesi come son già passati un'altra volta. L'emendamento che noi proponiamo — che mira a rendere più efficiente il disegno di legge — prevede una proroga per un periodo di centottanta giorni. Naturalmente con questo non vogliamo invitare il Governo a non provvedere rapidamente: insieme a questo emendamento abbiamo presentato infatti un ordine del giorno nel quale si invita il Governo a emanare, nel tempo più breve possibile, questi decreti. Una cosa è impegnare il Governo a emanare al più presto questi decreti, una cosa è concedere formalmente una proroga (per un periodo di tempo ristretto), che rischia di non poter essere utilizzata dal Governo e che rin-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

vierebbe di un anno l'entrata in vigore, anche per la Valle d'Aosta, della legge-delega n. 382 che a tutti interessa sia applicata al più presto.

Mi riservo quindi di intervenire in sede di discussione degli articoli dopo aver ascoltato le repliche del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, poiché nel suo intervento ha parlato anche di un suo emendamento, lo ritiene svolto?

GREGGI. Non esattamente. Ho accennato agli emendamenti perché vorrei richiamare fin d'ora su di essi l'attenzione del Governo, in modo che si possa muovere opportunamente!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dujany. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signori colleghi, signor rappresentante del Governo, il nuovo testo presentato ad iniziativa del Presidente del Consiglio ha il solo fine esplicito di garantire la particolarità della regione Valle d'Aosta. Esso altro non significa che la rigorosa attuazione di quanto disposto dal testo costituzionale. Infatti, è opinione comune della dottrina che l'autonomia speciale, esplicitamente prefissata e garantita dall'articolo 115 della Costituzione, altro significato non abbia se non quello di ricostruire enti regionali nei casi esplicitamente e tassativamente ivi indicati dotati di un grado di autonomia maggiore rispetto a quello riconosciuto per le restanti regioni ordinarie. La quantità di autonomia di queste ultime sarebbe la base di partenza su cui ulteriormente dovrebbe svilupparsi l'autonomia speciale.

L'attuale situazione — definita dallo stesso professor Paladin « paradossale » — ha creato invece un sistema in cui, per il noto parallelismo fra attività amministrativa e legislativa, secondo cui la prima è misura della seconda, le regioni a statuto speciale sono venute a trovarsi in una situazione di svantaggio nei confronti di quelle dotate di autonomia non differenziata. Questo è avvenuto nei settori in cui il decreto del Presidente della Repubblica

n. 616 del 1977 ha operato trasferimenti di competenza la cui portata non è in alcun modo riscontrabile per le regioni a statuto speciale. La mancanza per la Val d'Aosta di un apposito provvedimento di delega al Governo, o meglio l'aver fatto trascorrere invano il termine della delega, la mancanza dei decreti legislativi legittimati dagli statuti negli altri casi che estendessero anche alle Regioni speciali il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, hanno creato infatti una situazione in cui quest'ultime regioni hanno, poteri più limitati e circoscritti.

Il disegno di legge in esame ha perciò l'indubbio pregio di cercare di porre rimedio a tutto ciò prevedendo l'estensione dei trasferimenti di cui al decreto n. 616 anche per la Val d'Aosta. Esso non appare però accettabile nella parte in cui non considera la peculiarità della autonomia valdostana a cui accennavamo in precedenza. Se perciò il contenuto di tale decreto può apparire un utile parametro per stabilire il *minimum* dei trasferimenti medesimi non è detto che esso debba costituirne contemporaneamente il limite insuperabile. Verrebbe infatti, altrimenti, ad essere frustrata quella maggior competenza riconosciuta alla regione per esempio in materia di acque o di agricoltura.

Una semplice estensione dei trasferimenti operati dal decreto n. 616 anche alla Valle d'Aosta, seppur con i criteri da noi proposti, non ci sembra per altro capace di immettere la regione nella pienezza dei suoi poteri.

Le norme delegate del 1977 infatti, non possono che abbracciare le materie riconosciute alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 117 della Costituzione. Rimarrebbero così escluse dal trasferimento tutte quelle competenze che sono proprie ed esclusive della regione Val d'Aosta in quanto regione speciale, dotata cioè di una gamma di poteri e competenze che per intensità ed ampiezza non sono riscontrabili nelle regioni a statuto ordinario.

In questo senso, la legge in parola costituisce l'occasione per riaprire il processo dei trasferimenti anche per tali spe-

cifiche materie, nei cui confronti in passato il Governo è stato spesso carente. La nostra proposta vuole, quindi, rivedere i limiti ed i criteri di delega e, nello stesso tempo, vuole estendere la delega per quei settori che, a tutt'oggi, pur compresi nello statuto, non risultano trasferiti alla regione, e la delega a rivedere i rapporti finanziari fra Stato e regione.

Inoltre, si deve ricordare il voto del Senato espresso con ordine del giorno del 5 ottobre 1977, che impegnava il Governo ad emanare provvedimenti per trasferire alla regione Valle d'Aosta le competenze amministrative in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, nonché in ogni altra materia o parte di materia che non rientri, comunque, nelle previsioni degli articoli del disegno di legge, ma che ad essa spettano in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Vi è poi l'ordine del giorno della Camera del 27 aprile 1978, in sede di discussione della legge n. 196 del 1978, presentato dai deputati Labriola, Colonna e Vernola, che impegnava il Governo ad emanare provvedimenti per trasferire alla Valle d'Aosta le competenze amministrative in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, nonché in ogni altra materia o parte di materia che non rientri comunque nelle previsioni degli articoli del disegno di legge n. 196, ma che ad essa spettano in forza dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

Esprimiamo, infine, parere positivo all'obbligo, presente nella proposta governativa, del parere di un'apposita commissione paritetica tra Stato e regione preventivo all'emanazione del decreto delegato.

Tali commissioni sono previste dagli stessi statuti speciali, quando attribuiscono al Governo una sorta di delega senza termine di durata ad emanare le norme di attuazione degli statuti necessarie alla potestà legislativa delle regioni. La Valle d'Aosta non prevede tale condizione, per la ragione che essa è l'unica regione ad aver bisogno di apposita legge statale per il trasferimento delle funzioni. Nulla esclude, però, che in tal caso si possa estendere per discrezionale scelta del Parla-

mento quanto già esistente per le altre regioni a statuto speciale e quanto ebbe già a fare il Governo con la sua proposta.

Ho presentato i due emendamenti che ho enunciato nel mio intervento, di cui uno sostitutivo dell'articolo unico ed uno aggiuntivo, nella linea annunciata nel mio intervento. Grazie.

PRESIDENTE. Si intende, dunque, onorevole Dujany, che lei abbia già svolto in questa sede i suoi emendamenti.

È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, non ho molte cose da dire a proposito di questo disegno di legge, se non che esso riproduce ancora una volta il fenomeno del ricorso alla proroga. La proroga è una delle fondamentali istituzioni legislative del nostro paese. Si proroga tutto. Abbiamo avuto in quest'aula un dibattito acceso, con il ricorso all'ostruzionismo proprio su una proroga, sulla proroga per un anno del fermo di polizia. Abbiamo le proroghe dei benefici legislativi per le cose più strane, abbiamo le proroghe per le deleghe al Governo. Non voglio ricordare quella del codice di procedura penale, che sta diventando un po' come la questione della Valle del Belice. Abbiamo la proroga anche della delega per i provvedimenti che devono estendere alla Valle d'Aosta le disposizioni del famoso decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Io credo che questa proroga, che presuppone un decorso inutile del termine inizialmente stabilito in questa materia, abbia un significato grave, perché pensiamo che si tratti dell'attuazione di un istituto regionale che risale ormai al 1948; e in una regione a statuto speciale, che ha visto quindi la luce molto tempo prima delle regioni a statuto ordinario. Per quelle inversioni di termini, che sono anch'esse proprie tanto spesso della nostra vita legislativa e costituzionale, noi abbiamo oggi le regioni a statuto ordinario che, bene o male, hanno visto realizzare questo passaggio di funzioni amministrative dallo

Stato alle regioni, e abbiamo regioni a statuto speciale, che dovrebbero rappresentare regioni privilegiate sul piano del godimento dei diritti di autonomia, per le quali questo non si è ancora verificato, perché si proroga il termine, e quindi si prende tempo.

La questione è tanto più grave perché in questa travagliata benché breve vita delle regioni abbiamo assistito al fenomeno dell'impoverimento di una funzione propria dell'autonomia regionale, cioè della funzione legislativa. Credo che non si debba preoccupare troppo il collega Greggi: non è certo per un eccesso dell'esercizio dell'autonomia delle regioni che il nostro paese soffre. E non soffrono neppure le regioni, alle quali questa povertà di autonomia nel campo legislativo va benissimo. Le regioni preferiscono essere sacrificate nella loro autonomia legislativa per poter esercitare più ampiamente, nei ritagli e secondo i cascami che vengono abbandonati da parte dell'amministrazione centrale, la funzione amministrativa. Questo è il quadro nel quale si muove la vita delle regioni, di questo importantissimo elemento che è forse il più significativo della nostra vita costituzionale, che differenzia ancor più il nostro sistema costituzionale di quanto non lo differenzi il passaggio dall'istituzione monarchica a quella repubblicana. Il fatto di essere passati ad uno Stato con regioni avrebbe dovuto significare il dato centrale della nostra vita costituzionale.

Ebbene, proprio in un convegno ad alto livello scientifico nella Valle d'Aosta, tenutosi se non erro nel 1978, venivano denunciati due fatti. In primo luogo veniva denunciato questo impoverimento della funzione legislativa delle regioni a vantaggio di una qualche maggiore autonomia o, meglio, di un maggiore decentramento delle funzioni amministrative. In secondo luogo veniva denunciato un appiattimento dell'autonomia delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario.

Naturalmente non entrerò nel merito della prima questione, perché già ne ho parlato, ma a mio avviso è certo che questo sacrificio esiste e che le regioni sono

in genere lietissime di esercitare poco il potere legislativo, che politicamente rende poco, dal punto di vista del sottogoverno, perché legiferare comporta responsabilità e confronti con il corpo elettorale, cosa che molto spesso il potere amministrativo non comporta; amministrare di più significa avere più responsabilità, che vengono volentieri scartate. Ma certo il significato dell'autonomia, specialmente dell'autonomia speciale che comporta una competenza primaria per determinate materie, dovrebbe essere soprattutto nel campo legislativo. Come dicevo, questo fenomeno veniva denunciato in quel convegno nella Valle d'Aosta, ma veniva denunciato anche quello dell'appiattimento, che credo abbia avuto in questa residua attività che rimane alle regioni un significato fondamentale. Ebbene, proprio il fatto che per le regioni a statuto speciale si sia ritardato l'esercizio dei poteri di delega previsti da questa legge di cui oggi proroghiamo i termini ha comportato una situazione abnorme, che è uno degli elementi dai quali deriva questo appiattimento, che per la Valle d'Aosta è stato maggiore che per altre regioni.

Ai colleghi, e specialmente al collega Dujany, vorrei dire che il problema delle autonomie dovrebbe trovare forse proprio all'interno del Parlamento quegli schieramenti che spesso vediamo formarsi, in forma talvolta anche declamatoria o con atteggiamenti di passione autonomista, nei luoghi in cui l'autonomia dovrebbe trovare applicazione e svolgimento. Questo problema dovrebbe trovare qui, in un'attenzione costante sull'osservanza delle norme degli statuti speciali, che siamo abituati a violare costantemente, espressione, attraverso la creazione di quegli schieramenti autonomisti che il nostro Parlamento, dall'epoca della Costituente, in cui si discuteva astrattamente del problema, non ha più visto formarsi in concreto, poiché in concreto il dato regionale è servito soltanto a consentire un più facile esercizio della lottizzazione, dato che con il trasferimento di attività delegate alle regioni si consente che in quella sede, dove è più agevole, si accomodino meglio le questioni tra le va-

rie forze politiche, che possono meglio dividersi la torta. Questo è uno dei nodi fondamentali della crisi del nostro sistema costituzionale. Tra gli altri motivi per cui il nostro Parlamento è oberato da funzioni legislative così minute e defatiganti occorre far riferimento al mancato coraggio ed alla mancata capacità di dar vita ad effettive forme di autonomia, e non di semplice decentramento. Ed allora questo provvedimento ci ricorda tali ritardi: provvedimento di proroga, in quanto tale esso nasce dal ritardo nello stesso avvio di quell'azione di decentramento che dovrebbe quanto meno compensare quell'avarizia e quell'anemia nell'azione relativa alle autonomie di cui ho appena parlato. Certo, non è negando questa proroga che si potrebbero superare quelle incongruenze e quelle inadempienze del potere centrale. Credo però che sia necessario prendere lo spunto da questo provvedimento, tanto più che esso riguarda la più piccola delle regioni italiane, che è anche la più piccola delle regioni a statuto speciale, per procedere ad un momento di riflessione, di cui spesso non disponiamo quando siamo impegnati nell'attività legislativa, per ricordarci di questo aspetto della questione, augurandoci che il Governo proceda rapidamente a questo atto dovuto, ma che ciò non significhi ulteriori dilazioni, e che quindi non si debba tornare a discutere di ulteriori proroghe come effetto di ulteriori inadempienze.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Galloni.

GALLONI, *Relatore ff.* Dopo aver ringraziato i colleghi Greggi, Dujany e Mellini, che sono intervenuti nel dibattito, arrecando così un contributo costruttivo ai lavori di questa Assemblea, vorrei sottolineare in primo luogo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, dopo l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, richiama la necessità di un adeguamento, da par-

te delle regioni a statuto speciale, al decentramento delle funzioni amministrative attuato nelle regioni a statuto ordinario. Debbo dire che non sono d'accordo con quella dottrina citata poc'anzi dal collega Dujany, secondo cui, dal punto di vista costituzionale, le regioni a statuto speciale avrebbero autonomia più ampia delle regioni a statuto ordinario.

MELLINI. Dovrebbero averla!

GALLONI, *Relatore ff.* No, in termini costituzionali è stabilito che la devono avere diversa, perché diversa è la fonte da cui nasce l'autonomia. Mentre nelle regioni a statuto speciale l'autonomia nasce da uno statuto che ha la stessa dignità di una legge costituzionale, per le regioni a statuto ordinario l'autonomia nasce da una normativa derivante da un procedimento misto di legge regionale e di legge approvata dal Parlamento, e quindi tale autonomia non ha pari dignità costituzionale.

Questo vuol dire che gli statuti delle regioni possono stabilire materie in cui l'autonomia delle regioni può estendersi al di là di quanto indicato nell'articolo 117 della Costituzione, ma potrebbe anche voler dire che, in linea di ipotesi ed in termini costituzionali, se una regione nell'ambito della sua autonomia ritiene di dover rinunciare a talune di quelle attribuzioni legislative ed amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117, può liberamente farlo.

In termini di opportunità politica il discorso è diverso.

MELLINI. Le regioni non possono cambiarsi lo statuto.

GALLONI, *Relatore ff.* Sono perfettamente concorde sull'esigenza che anche le regioni a statuto speciale, sulle materie trasferite nella competenza amministrativa dal decreto n. 616 del 1977, siano in qualche modo equiparate; concordo quindi sulla logica e sulla *ratio* del primo provvedimento di delega. In proposito vorrei dire al collega Mellini che non

si tratta tanto di una proroga del primo provvedimento di delega, quanto di una nuova delega, essendo la precedente scaduta.

MELLINI. Era benevolo parlare di proroga!

GALLONI, *Relatore ff.* Di fatto, ci troviamo di fronte ad un rinnovo di delega, di cui bisogna fissare i principi ed i criteri direttivi nel provvedimento. Nasce, a questo punto, il problema posto dall'onorevole Greggi e ricordato dal collega Mellini: sono sufficienti i sessanta giorni indicati nella prima proposta di legge di delega, oppure è opportuno ampliare tale termine per non trovarci nella necessità di un ulteriore rinnovo? Su questo punto mi rimetto a quanto dirà il Governo, perché è ad esso che spetta stabilire se i sessanta giorni siano sufficienti per i necessari adempimenti.

Nel momento in cui rinnoviamo la delega, non possiamo non porci una serie di problemi, sollevati anche dal collega Dujany ed emersi nella Commissione affari costituzionali. Nel rinnovare la delega al Governo perché provveda all'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto n. 616 — secondo un criterio di equiparazione che deve essere abbastanza elastico, ed in questo senso il primo decreto dovrà essere riveduto e discusso — credo sia necessario ricordare che ai poteri legislativi non possono non corrispondere anche i poteri amministrativi, secondo un principio costituzionale sancito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione; ritengo cioè che questa possa essere l'occasione per una delega, magari di portata più ampia nel tempo, che consenta il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie che già in base allo statuto regionale, quindi con valore di legge costituzionale, sono attribuite alla competenza legislativa delle regioni.

Con queste avvertenze e con queste precisazioni, mi rimetto a quello che il Governo dirà ed a quello che l'Assemblea deciderà nel momento in cui passeremo all'esame degli articoli (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo qualche breve considerazione, appuntata anche a margine di quello che è già stato autorevolmente detto dall'onorevole Galloni, per la Commissione, che ringrazio con particolare calore, specie per quanto riguarda l'interessante, anche se breve, dissertazione sul concetto dell'autonomia delle regioni a statuto speciale. Tale autonomia — ribadisco il concetto espresso dall'onorevole Galloni, lo sottolineo e lo condivido — non è più vasta, ma diversa.

Qualche considerazione sul disegno di legge in esame. Diversamente dalle altre regioni a statuto speciale, lo statuto della Valle d'Aosta non prevede l'emanazione delle norme di attuazione, sentita un'apposita commissione paritetica; e, com'è noto, a tale lacuna ha rimediato la legge 16 maggio 1976, n. 196, che ha dato attuazione alle disposizioni dello statuto valdostano in alcune specifiche materie. In particolare, per esempio, l'articolo 72 della citata legge stabilisce che il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (il decreto n. 616, noto a tutti). Va detto, anzi, che lo stesso articolo 72 fissava principi quali, ad esempio, la proposta di una commissione paritetica, il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per le questioni regionali, l'approvazione del Consiglio dei ministri, e così via.

La delega fu rinnovata fino al 12 luglio 1979 con la legge n. 827 del 1978. La commissione paritetica, però, concluse i suoi lavori soltanto entro il 13 giugno 1979, data nella quale formulò la sua proposta, presentando lo schema dell'emanando decreto del Presidente della Repubblica, accompagnato dalla relativa relazione.

Il problema è che la Commissione parlamentare non ha ancora espresso il suo parere, che, come sappiamo, è obbligatorio; si rende pertanto necessaria l'approvazione del disegno di legge in esame per il rinnovo, o la novazione della delega (anche a questo proposito è stato interessante quello che, sia pure sommariamente, ha detto l'onorevole Galloni per la Commissione).

Sono pervenute e continuano a pervenire al Governo sollecitazioni perché la delega venga allargata, fino a ricomprendere alcuni criteri direttivi non contemplati nell'originaria legge di delega, per esempio quelli concernenti problemi etnico-culturali, quelli concernenti la partecipazione alla gestione del parco nazionale del Gran Paradiso, la revisione dei rapporti finanziari tra Stato e regione.

Circa queste richieste, il Governo — pur apprezzandole, perché tiene conto delle esigenze di una regione qual è appunto la Valle d'Aosta — ritiene di esprimere l'avviso che il rinnovo, la novazione della delega debba rimanere nel suo ambito originario, fissato dal citato articolo 72, tenendo presente che lo schema già elaborato dalla commissione paritetica non soltanto ha considerato la pura e semplice estensione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 alla Valle d'Aosta, ma ha tenuto anche conto delle specifiche caratteristiche dell'autonomia valdostana.

Che cosa comporterebbe un allargamento della delega? Comporterebbe un riesame di quanto faticosamente già concordato tra i rappresentanti del Governo ed i rappresentanti regionali nel corso dei lavori della predetta commissione.

Va tenuto presente, ad esempio, che le richieste nel campo etnico-culturale, che in generale riguardano forme di contatto e relazioni speciali con il mondo di lingua francese, sarebbero da valutare attentamente; potrebbero anche essere considerate in sede di accordi interstatali Italia-Francia, concernenti quindi relazioni culturali tra questi due paesi.

Il problema del parco del Gran Paradiso, secondo il Governo, va visto nel

contesto e nel quadro generale della normativa emanata, concernente tutti i parchi nazionali, e attualmente all'esame del Parlamento.

Inoltre, già si stanno svolgendo presso il Ministero dell'agricoltura incontri con i rappresentanti regionali per l'esame, nel suddetto ambito, dei problemi relativi al parco medesimo. Quanto alla legge finanziaria, lo schema è già stato definito, d'intesa tra le regioni ed i ministeri competenti, per la sottoposizione alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fatte queste considerazioni, desidero ringraziare l'onorevole Galloni e tutti i colleghi intervenuti in questa discussione, che riguarda una regione così importante come la Valle d'Aosta. Il Governo raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione; ma questo, peraltro, non esclude che il Governo possa riservarsi di esaminare più attentamente gli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge: Bonetti Mattinzoli ed altri: Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali (1404); De Cinque ed altri: Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1691); Sanese ed altri: Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari (1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonetti Mattin-

zoli, Gualandi, Colonna, Conti: « Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali »; De Cinque, Cappelli, Pezzati, Fioret, Fiori Pubblio, Mastella, Vecchiarelli, Vernola, Silvestri, Cattanei, Artese: « Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »; Sanese, Gitti, Ciannamea, Rubbi Emilio, Salvi: « Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galloni, in sostituzione del relatore onorevole Ciannamea.

GALLONI, *Relatore ff.* Mi rimetto alla relazione scritta dell'onorevole Ciannamea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento in esame appare a prima vista estremamente semplice, perché si tratta di estendere una facilitazione nella partecipazione a operazioni elettorali per tutti i cittadini che siano chiamati a dare una loro collaborazione, prevedendo che le agevolazioni previste dalla legge siano estese anche alle operazioni elettorali riguardanti le elezioni regionali, provinciali e comunali, e non soltanto i referendum o le elezioni di carattere politico generale.

Mi pare sia opportuno e doveroso che, a garanzia degli elettori (che sono sempre gli stessi), sia facilitata la partecipazione alle varie operazioni elettorali di tutti i cittadini interessati. Però diventa piuttosto discutibile, ed è estremamente interessante, anche se non di grande importanza pratica, la soluzione che è stata adottata per pagare le spese di questa partecipazione. Era già previsto che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro fossero costretti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad assolvere a queste funzioni, tre giorni di ferie retribuite.

Il decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, aveva però dimenticato di precisare a carico di chi dovessero essere queste ferie retribuite. La difficoltà era notevole e adesso, nel testo che ci è pervenuto dalla Commissione, noi vediamo che per quanto riguarda il datore di lavoro « privato » (abbiamo presentato un emendamento, puramente formale forse, ma comunque utile, al testo dell'articolo 2) dovrebbe anticipare queste ferie retribuite ma avrebbe la facoltà di detrarre dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito». Cioè in pratica per ogni dipendente lasciato per tre giorni libero dal lavoro e regolarmente retribuito, quindi per una spesa forse di 80, 90, 100 mila lire — quando facciamo le leggi dobbiamo sempre fare riferimento in concreto alle quantità che sono in gioco — il datore di lavoro privato, potendo detrarre queste 100.000 lire, diciamo, dall'imponibile complessivo, avrebbe praticamente una ristorazione, un rimborso forse di 20, 25, 30 mila lire.

MELLINI. O forse di 150 se scatta lo abbattimento delle aliquote.

GREGGI. Nel caso che stessimo al limite dell'aliquota, ma potrebbe anche essere, il rimborso, di sole 15.000 lire, se l'imponibile non è molto alto.

MELLINI. Forse molto di più.

GREGGI. Cioè praticamente — e questo intendevo dire — noi mettiamo la partecipazione a carico di questi cittadini, cioè l'assolvimento di una funzione pubblica la mettiamo in pratica a carico di un privato. Questa diventa una funzione « pubblica » assolta con oneri a carico di « un privato », e il privato potrebbero essere 10, 20, 100, 20.000, 200.000 datori di lavoro. Ora la questione mi sembra piuttosto interessante, anche facendo riferimento ad una espressione che colgo nella relazione, nella quale a un certo punto si dice che la « detraibilità » delle somme corrisposte dal datore di lavoro con questa modalità (cioè detraendo, abbattendo l'imponibile complessivo) è stata proposta al fine di far gravare l'onere sul datore di lavoro nella « minore misura possibile ». Mi pare che statisticamente questa non sia la minore misura possibile.

È certo che sul datore di lavoro l'onere rimane al 70-80 per cento e praticamente l'indennizzo che noi diamo riguarderà il 20-30 per cento dell'onere sostenuto dal datore di lavoro, che potrebbe avere un solo dipendente o dieci dipendenti in queste condizioni. Ma, ripeto, dato che sono in gioco quantità in fondo limitate, non è a questo fine che faccio le osservazioni che voglio fare, ma a fini di carattere più generale, per richiamare non una o due norme costituzionali, ma un sistema, direi, di garanzie e di norme che riguardano questa materia e che mi sembra che noi regolarmente dimentichiamo, o troppo spesso dimentichiamo, quando interveniamo in materia legislativa. Ad esempio, quando fu approvato il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, quando si parlò dei tre giorni di ferie retribuite, si disse « senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ». Cioè ci si preoccupò di rispettare il diritto alle ferie dei cittadini chiamati a svolgere operazioni elettorali, e di rispettare anche accordi sindacali o aziendali in vigore; cioè ci siamo preoccupati di cose delle quali era giusto preoccuparsi, però non ci si preoccupò dell'onere della

partecipazione. Adesso che ci preoccupiamo dell'onere della partecipazione a carico del datore di lavoro, noi ci limitiamo a tentare di far gravare sul datore di lavoro l'onere nella « misura minore possibile ». A questo punto mi pare sia interessante, sia doveroso richiamare tre articoli della Costituzione, che occorre vedere nello stesso contesto come un sistema unico di garanzie del cittadino di fronte a interventi dello Stato, a interventi della pubblica autorità. Il primo di questi è l'articolo 23 in cui si dice che « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». È chiaro che noi con questa legge imponiamo una prestazione patrimoniale sul datore di lavoro che paga il suo dipendente, ma non ricava dal suo dipendente il lavoro che è la contropartita di questo pagamento. Noi lo facciamo per legge, quindi stiamo, per questo, nell'ambito della Costituzione. Però la Costituzione dice anche, all'articolo 53, che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ». In questo caso, invece, il singolo datore di lavoro è chiamato a concorrere alle spese pubbliche non in quanto abbia una maggiore o minore capacità contributiva, ma unicamente in relazione al fatto che abbia alle sue dipendenze un lavoratore, che è chiamato a partecipare alle operazioni elettorali.

C'è poi anche un altro articolo della Costituzione che mi pare debba essere richiamato in materia, l'articolo 42, al comma terzo, dove si dice che « la proprietà privata » — e colpire patrimonialmente una persona significa colpirlo in ciò che è di sua proprietà privata, sia pure denaro liquido in questo caso — « può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ».

MELLINI. Ti esproprio lo scrutatore!

GREGGI. Caro Mellini, tu sei un valentissimo avvocato e come tale dovresti comprendere perfettamente il tipo di ragionamento che sto cercando di fare; ad

esso dovresti anche associarti come interprete e difensore della Costituzione.

In realtà io vorrei cogliere l'occasione della discussione di questo articolo 2, di valore quantitativo in fondo molto limitato, per richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su un sistema di garanzie costituzionali che è essenziale. Lo Stato, cioè, ha il diritto di imporre prestazioni ed ha il diritto di procedere ad espropriazioni di proprietà privata per pubbliche necessità; però l'espropriazione deve essere pagata con un indennizzo che — a differenza di quanto ha detto la stessa Corte costituzionale — deve consistere nel « pieno » ristoro del danno arrecato.

Infatti, se noi ci abituassimo a ristorare i cittadini espropriati, o ai quali chiediamo una prestazione, in una misura che tenga conto in qualche modo del sacrificio, ma non nella misura integrale, noi altereremmo alle radici tutte le garanzie costituzionali, altereremmo alle radici il diritto di ogni cittadino di essere uguale agli altri cittadini, apriremmo la via, da parte dello Stato e degli enti pubblici, ad interventi di discriminazione e, conseguentemente, di persecuzione politica, oltre che patrimoniale, nei confronti dei cittadini!

Il mio discorso non tende a tutelare in questo caso il datore di lavoro dal piccolo danno che può derivargli, ma a richiamare i principi costituzionali essenziali: in particolare, il dovere dello Stato di rispettare l'eguaglianza dei cittadini e il diritto pieno di ogni cittadino ad essere trattato alla stessa maniera degli altri cittadini, il diritto pieno quindi di ogni cittadino di non dovere, egli in particolare o la sua categoria, concorrere alle spese di carattere generale. Alle spese di carattere generale si deve provvedere con oneri di carattere generale, imposti alla generalità dei cittadini, in base all'articolo 53 della Costituzione.

Non so se sono stati presentati altri emendamenti in questa materia; si sarebbe dovuto proporre (sarei tentato di farlo io, ma forse non è il caso di dar luogo ad un dibattito e di arrivare a decisioni in questo senso) di sostituire, all'articolo 2, l'espressione « dall'imponibile complessi-

vo » con l'espressione « dall'imposta complessiva ». Se un cittadino ha « anticipato » una somma per aiutare lo Stato ad assolvere a una funzione di carattere pubblico, e noi vogliamo indennizzarlo di questo suo intervento, dovremmo restituirgli la cifra complessiva; dovremmo concedere non la decurtazione di questa cifra dall'imponibile, ma dall'imposta effettiva: solo in questo modo il cittadino potrebbe essere indennizzato di quanto aveva anticipato, salvo — potrei aggiungere, sempre al limite della più stretta giustizia — dargli un interesse di almeno il cinque per cento.

GALLONI, *Relatore ff.* Anche l'interesse!

GREGGI. Eh, sì, caro collega Galloni! Io ritengo che quando espropriamo un cittadino di una sua proprietà, da valutare a prezzi di mercato, dobbiamo non solo dargli il pieno indennizzo del valore espropriato, ma anche — con un 5 per cento in più — un indennizzo per il fatto che è lui chiamato a fare un sacrificio, che tale sempre rimane, anche dal punto di vista psicologico e morale, in quanto lo si priva della libera disponibilità dei suoi giusti mezzi.

Mi è sembrato doveroso richiamare all'attenzione dei colleghi e del Governo (la cui responsabilità è almeno pari alla nostra nella difesa dei principi costituzionali) su questo argomento, che nella fattispecie incide su una materia quantitativamente non rilevante, ma che conviene sempre sottolineare, in quanto si è nell'ambito della garanzia dell'effettiva eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. È un discorso molto importante, perché qui sono in ballo non soltanto gli articoli 23, 42 e 53 della Costituzione, ma lo stesso, fondamentale articolo 3, quello che prevede la piena uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e che noi, con l'attuale testo dello articolo 2 di questo provvedimento, non rispettiamo totalmente.

Per il resto, questo provvedimento, che prevede l'estensione delle facilitazioni alla partecipazione alle operazioni elettorali anche quando si tratti di consultazioni co-

munali, provinciali e regionali, ci trova perfettamente consenzienti, in quanto uno dei doveri del Parlamento e, in sede esecutiva, del Governo è quello di garantire che le consultazioni elettorali di qualsiasi genere possano sempre svolgersi nelle migliori condizioni pratiche oggettive, assicurando pienamente la partecipazione (prevista dalla legge) dei cittadini, nelle varie funzioni, a garanzia del rispetto della libertà e segretezza del voto e poi anche del fedele conteggio del voto stesso. C'è a questo proposito da osservare che forse nella Costituzione italiana ci si è dimenticati di dire che non solo il voto deve essere « libero e segreto », ma anche « fedelmente conteggiato ». E più assicuriamo la completezza dei seggi elettorali, più garantiamo questo fedele conteggio, per avere la fedele rispondenza dei dati elettorali alla volontà espressa dagli elettori nel segreto dell'urna (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bonetti Mattinzoli. Ne ha facoltà.

BONETTI MATTINZOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il provvedimento che è oggi al nostro esame non si propone di modificare la legislazione vigente in materia di elezioni o di operazioni elettorali. Più semplicemente, si propone di estendere la applicabilità delle norme previste per le elezioni politiche alle elezioni amministrative, cioè alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

La norma in questione (l'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) prevede la concessione da parte dello Stato e delle aziende pubbliche e private di tre giorni di ferie retribuite ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali. L'intervento legislativo si rende necessario per estendere una norma che è tesa a garantire e quindi agevolare la partecipazione dei lavoratori dipendenti ad una funzione democratica quale lo svolgimento degli incarichi di presidente, segre-

tario, scrutatore e rappresentante di lista presso gli uffici elettorali.

Infatti, sulla applicabilità di tale norma alle elezioni amministrative si sono determinate, in questi ultimi anni, controversie sempre più numerose, che hanno dato luogo anche a diverse e contrastanti decisioni della magistratura. In realtà, le norme che regolano le elezioni comunali, provinciali e regionali non negano il diritto alle ferie retribuite, ma non ne fanno cenno: c'è quindi il silenzio della legge, ma c'è anche una prassi che è stata seguita per molti anni. Ora tale prassi, cioè l'estensione per analogia, viene ripetutamente contestata, forse anche per l'infittirsi delle consultazioni elettorali, ed occorre garantirla e riportarla nei termini costituzionali.

Vi è l'esigenza di chiarire la questione e restituire ai lavoratori dipendenti la possibilità di partecipare alle operazioni elettorali e questa partecipazione deve essere garantita anche per le elezioni europee e per quelle relative ai *referendum*.

L'approvazione della proposta di legge nel testo della Commissione è importante non solo per chiarire le controversie cui accennavo prima, ma anche per ribadire che quelle amministrative non possono ritenersi meno importanti di quelle politiche; indubbiamente, lo spirito dell'articolo 119 del citato decreto è di garantire al lavoratore dipendente, che svolge pubbliche funzioni elettorali, un periodo di ferie aggiuntivo a quello ordinario, in considerazione del fatto che esiste un superiore interesse della collettività a veder garantito un corretto e democratico svolgimento delle operazioni elettorali. Tale interesse, per noi — e credo per tutti — deve essere identico sia per le elezioni politiche, sia per quelle amministrative trattandosi sempre di elezioni riguardanti organi pubblici. Siamo quindi favorevoli all'approvazione della proposta di legge perché con essa si dà una soluzione ragionevole anche a contrastanti interpretazioni; ciò potrà evitare, anche per le prossime elezioni, difficoltà e difformità interpretative ed aggiungo che riteniamo necessaria l'efficacia retroattiva

del provvedimento (di cui all'articolo 3 del testo in esame), perché la questione fu posta alla Camera prima delle elezioni amministrative del giugno scorso; vi fu l'impegno da parte del Ministero dell'interno che emanò una circolare in tal senso e per varie ragioni la proposta è giunta soltanto ora all'esame dell'Assemblea; nel frattempo sono rimaste inevase le aspettative dei lavoratori dipendenti che in questi mesi hanno rivolto numerose sollecitazioni per l'approvazione di questo provvedimento da parte delle Camere.

Riteniamo che non si possa considerare esaurita la questione del trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali, e quella normativa più generale: tutta questa materia potrà meglio essere affrontata in futuro e fin da ora dichiariamo la nostra disponibilità per una sua soluzione positiva.

Con questo provvedimento, si tratta di rispondere positivamente ad un'esigenza assai diffusa e di estendere il regime giuridico previsto dal citato articolo 119 per le elezioni politiche, a quelle altrettanto importanti quali sono le consultazioni amministrative e regionali (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non credo che vi siano molte parole da spendere circa l'estensione di un trattamento particolare a lavoratori dipendenti che svolgano funzioni nei seggi elettorali, per le elezioni amministrative oltre che per quelle politiche.

Credo che il provvedimento in esame, in alcune sue particolarità, meriti qualche attenzione, soprattutto perché vi sono aspetti grotteschi. Senza affrontare tali aspetti strani e particolari, direi che una volta che ci preoccupiamo di regolare questa materia, dobbiamo farlo in maniera completa. Nella relazione viene ricordato che il trattamento dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica, a

norma della legge del 1970 sui *referendum*, è automaticamente esteso anche ai *referendum* nazionali. Sappiamo che gli statuti regionali — sia quelli speciali che quelli ordinari — prevedono *referendum* regionali e provinciali. La prima cosa di cui ci dovremmo preoccupare è di estendere il trattamento economico, non solo nel caso di elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali, ma anche nei casi di *referendum* regionali previsti espressamente dallo statuto della regione Trentino Alto-Adige per le leggi provinciali di Trento e di Bolzano. Se vogliamo varare un provvedimento completo, tutto ciò non può essere omissso. Vi sarebbe da osservare che, a proposito di quest'ultima regione, le elezioni durano un giorno in meno, e potrebbe quindi sorgere un problema circa la durata, in quanto nel provvedimento al nostro esame si parla di tre giorni.

GALLONI, *Relatore ff.* Fino a tre giorni!

MELLINI. Ringrazio l'onorevole Galloni di questa precisazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, bisogna fare alcune considerazioni. Non condivido quanto detto dal collega Greggi, ma sono perfettamente d'accordo che questa forma di reintegrazione del datore di lavoro, per gli esborsi dovuti per le ferie non godute sia grottesca e pericolosa perché introduce nel nostro sistema fiscale un meccanismo per cui un domani — una volta approvata questa norma e ogni volta che vi sarà da reintegrare esigenze di chichessia per l'esborso di somme — si troverà il sistema di consentire che tali somme siano portate in detrazione nella denuncia dei redditi. Ora, che nel nostro sistema si possa introdurre una più ampia forma di detrazione, in relazione al reddito imponibile, può benissimo essere accettato, ma ciò deve avvenire in funzione del meccanismo fiscale. Infatti, nel quadro del meccanismo fiscale possiamo riconoscere che, per un principio di giustizia, si detraggono certe spese che il cittadino affronta; ma se ogni volta che dobbiamo affrontare il problema degli scrutatori elet-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

torali ricorriamo alla detrazione sul reddito imponibile agli effetti fiscali, introduciamo un meccanismo estremamente pericoloso.

L'altro giorno abbiamo inteso una proposta tendente a sottrarre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per mandare i propri figli alle scuole private. Di questo passo, introducendo questo meccanismo, arriveremo a situazioni veramente aberranti. Si pone, allora, una questione di principio, sulla quale dobbiamo confrontarci, perché una volta accolto tale principio ne saranno introdotti ben altri.

Il collega Greggi lamentava che una tale questione potrebbe dar luogo ad una sorta di espropriazione nei confronti del datore di lavoro; ho parlato di « espropriazione dello scrutatore », mentre l'onorevole Galloni, per la Commissione, ha detto giustamente che semmai si tratterebbe di una « requisizione ». Il problema potrebbe portare a conseguenze opposte sul piano pratico: con l'abbattimento di questa somma il datore di lavoro potrebbe guadagnare, poiché, se si trova al limite dell'aliquota, gode dell'abbattimento dell'aliquota stessa, guadagnando sul fatto di avere un certo numero di scrutatori. Quindi, potrebbe consigliare un certo numero di dipendenti di darsi da fare per essere nominati scrutatori, in modo da ottenere un abbattimento dell'aliquota con un guadagno anche notevole.

Il collega Greggi diceva di rimborsare il datore di lavoro in relazione all'imposta e non all'imponibile. Si potrà essere d'accordo o meno, ma se si deve partire dal principio che il datore di lavoro ha anticipato qualcosa allo Stato, allora avrebbe ragione il collega Greggi, il quale ritiene più giusto il rimborso sull'imposta e non sull'imponibile, che introduce un discorso completamente diverso e stravagante.

Colleghi, vi invito ad una riflessione: in questo caso avremmo una situazione stranissima, con una doppia detrazione in certi casi ed una sola in altri. Infatti, le retribuzioni ai dipendenti vengono sempre detratte non dall'imponibile, ma da quella componente dell'imponibile rappresentata dall'aumento delle spese per la produ-

zione del reddito, in quanto aumentano le spese di retribuzione del personale oppure aumentano in relazione all'effettiva prestazione del personale: cioè, vi è già una detrazione non operata sull'imponibile complessivo. Quindi, ci troviamo di fronte a una strana situazione: se è scrutatrice la « colf », vi sarà una sola detrazione sull'imponibile complessivo, se invece si tratta del lavoratore, che presta la sua attività producendo reddito imponibile, vi sarà una doppia detrazione, una volta nella denuncia dei redditi sotto la voce « spese per il personale » ed un'altra volta sull'imponibile complessivo. Ciò è aberrante, palesemente, ed abbiamo perciò presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

Grottesco è anche l'articolo 3. Non abbiamo presentato un emendamento soppressivo di tale articolo, ma ci auguriamo che venga trovata una formula diversa, perché questa non può andare. Infatti, cosa prevede questo articolo 119? Che i lavoratori abbiano diritto alle ferie. Il problema è questo! Se noi scriviamo, nell'articolo 3, che deve essere corrisposta retroattivamente la retribuzione o che comunque i lavoratori debbono avere un uguale numero di giorni di ferie, va bene, ma se si dice che i lavoratori hanno diritto alle ferie per il 1980... Infatti, secondo il principio *factum infectum fieri nequit*, o queste ferie sono state concesse o non sono state concesse! Se non sono state concesse verrà corrisposta una somma equivalente o verranno concessi altrettanti giorni di ferie: comunque, mi pare che l'articolo 3, così come è congegnato, funzioni male. Tutto questo non dipende dall'articolo 2, ma si tratta di questioni autonome che voglio semplicemente segnalare.

Per quanto riguarda la questione degli scrutatori, questa norma contribuirà a creare una maggiore perequazione tra prestazioni sostanzialmente identiche, sia pure in occasioni diverse.

È probabile che si debba provvedere ad affrontare più seriamente il problema degli scrutatori: non approfitterò dell'occasione offerta da questa discussione, che

riguarda un diritto particolare degli scrutatori.

Credo che, invece, probabilmente dovremo affrontare il problema della scelta degli scrutatori, da cui dipende la correttezza del procedimento elettorale, che non è certamente assicurata dal meccanismo attuale di scelta, che comporta una vera e propria lottizzazione degli scrutatori, lottizzati in sede di procedimento elettorale, specialmente per quello che riguarda il calcolo delle preferenze, che sta diventando un problema senz'altro non trascurabile nella correttezza dei procedimenti elettorali. Se si dovrà arrivare ad una modifica in tal senso, probabilmente anche questi problemi di carattere economico circa il trattamento degli scrutatori finiranno per dover essere riesaminati.

Ho voluto accennare a questa questione, che certamente tornerà — e mi auguro che torni — alla nostra attenzione, in quanto forse, dovendo occuparci degli scrutatori, non sarebbe inopportuno pensare ad altri provvedimenti riguardanti questa materia. Mi auguro, peraltro, che la discussione sugli emendamenti relativi a queste mie considerazioni su una questione che può essere marginale rispetto all'economia di questo provvedimento, cioè rispetto a questa storia della detrazione, riceva l'attenzione dovuta. Credo che principi talvolta pericolosi, che poi generano conseguenze anche notevoli, spesso sono inseriti nei provvedimenti più strani, in situazioni in cui la loro applicazione può apparire marginale e di poca importanza, mentre poi ci si ritrova a dover fare i conti con le modifiche di certi concetti base della legislazione che, se fossero sviluppati, finiscono per generare conseguenze anche gravi sul piano pratico. Quindi, quando passeremo all'esame degli articoli, credo che insisterò su questi emendamenti e sulla questione in precedenza prospettata, dall'articolo 2, che ritengo costituisca una norma molto grave. Del resto, va dato atto all'onorevole Galloni di aver sottolineato anche una certa stranezza di questo provvedimento. Credo che i relatori meritino tutta la nostra riconoscenza quando non si

limitano ad un'apologia del provvedimento, ma ne presentano anche gli aspetti negativi e le perplessità che essi suscitano, molto spesso nei proponenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare, per la Commissione, l'onorevole Galloni.

GALLONI, *Relatore ff.* Signor Presidente, signor sottosegretario, credo che dagli interventi che abbiamo avuto sia emersa, innanzi tutto, l'opportunità di questo provvedimento anche se con alcune valutazioni in parte critiche, sulle quali mi soffermerò brevemente.

L'opportunità del provvedimento mi pare sia fuori discussione, ed è riconosciuta da tutti. Avevamo fino a questo momento, ed avremo fino al momento in cui non sarà approvata questa proposta di legge, una situazione sperequata nel trattamento degli scrutatori: un certo trattamento per gli scrutatori in occasione delle elezioni politiche e dei *referendum* nazionali, un trattamento diverso in relazione alle elezioni amministrative e regionali. La proposta di legge tende ad eliminare in modo compiuto questa sperequazione. Mi rendo conto di quanto dice il collega Mellini. Credo e spero che nella formulazione definitiva, quando esamineremo gli emendamenti, si potrà rimediare anche a questo. Anche se dovremo aspettarci nel futuro (ed alcuni colleghi che sono intervenuti se lo sono augurato) una revisione più generale di questo sistema degli scrutatori, è però certo che oggi dobbiamo provvedere in modo che in tutti i tipi di consultazioni popolari si verifichi lo stesso trattamento. Può darsi che, sotto questo profilo, la formulazione dell'articolo 1 possa essere anche migliorata, per essere maggiormente onnicomprensiva.

Mi soffermo sull'intervento della collega Bonetti Mattinzoli, che condivido nei suoi aspetti fondamentali. La collega si è soffermata anche sull'articolo 3, che presenta apparentemente qualche elemento

di anomalia. Si è discusso se, in una materia di questo tipo, si potesse prospettare una legge con effetti retroattivi. Credo che dal punto di vista costituzionale non si possa obiettare nulla, perché la retroattività è negata dalla nostra Carta costituzionale solo per le norme di carattere penale. D'altra parte, qual è il senso della retroattività? Il senso della retroattività sta nel fatto che, interpretando analogicamente i precedenti provvedimenti legislativi, che disponevano che, in caso di elezioni politiche, fossero concessi tre giorni di ferie per i lavoratori dipendenti, si è discusso ed è nato un contenzioso, non so se a livello giurisdizionale, ma certamente a livello sindacale. Allora, in definitiva, questa nostra proposta di legge viene ad avere l'effetto di una norma di interpretazione autentica, che presenta una differenza formale rispetto alla norma ordinaria in quanto produce effetti retroattivi. Se questa è la sostanza, anche se non la forma, il provvedimento non si presenta però come provvedimento di interpretazione autentica, ma come provvedimento normativo. Non credo alla differenza esistente tra interpretazione autentica e norma nuova. La nuova norma è sempre una norma di interpretazione autentica, alla quale si applica un effetto retroattivo. Difatti l'interpretazione autentica non è mai possibile — questo il collega Mellini me lo può insegnare — in materia penale. E la riprova di questa verità di carattere giuridico.

È evidente che l'articolo 3 intanto si può giustificare in quanto diamo questo senso per lo meno politico, se non giuridico, a tutto il provvedimento nel suo complesso, cioè che in fondo si tratta di una estensione e quindi di una applicazione di un principio che già esiste nel nostro ordinamento, il principio in base al quale chi è chiamato ad un servizio pubblico in qualità di scrutatore possa usufruire, anche quando sia dipendente privato, di questi giorni di ferie. Quindi il principio non viene introdotto da questa legge, ma è già stato introdotto da altre leggi.

Ecco perché non condivido fino in fondo le argomentazioni del collega Greggi, quando parla di espropriazione e di sacrificio della proprietà privata. Applichiamo solamente un principio che è già stato affermato e pacificamente attuato in altre sedi. Ma vi è una ragione in più, a mio avviso, per considerare infondate le critiche che sono state mosse all'articolo 2. Queste critiche non sono state espresse solamente oggi dal collega Mellini in questa seduta. Sono critiche che hanno reso molto problematica la stesura della relazione di questa proposta di legge, sono critiche che sono venute soprattutto dai nostri colleghi della Commissione finanze e tesoro, che non hanno mancato di mettere in rilievo, in sede di parere su questo provvedimento, il fatto che con l'articolo 2 si introduce qualche cosa di anomalo. Io non accolgo in pieno la tesi del collega Mellini quando afferma che non possiamo procedere in linea di principio con i sistemi della riduzione o della deduzione sugli imponibili. Questo principio rientra in una linea di politica di esenzione fiscale e quindi di incentivi fiscali, perché tutta l'incentivazione si può attuare con diversi strumenti, con gli strumenti creditizi e con quelli fiscali.

MELLINI. Anche con le scuole private!

GALLONI, *Relatore ff.* Anche per le scuole private! Se discutessimo questo argomento, potremmo giungere a conclusioni che, sul merito, potrebbero trovarci divisi, collega Mellini, ma che rientrerebbero in questo quadro. Ma non mi soffermo su questo punto poiché non intendo farmi richiamare dal Presidente per aver sconfinato dalla materia in esame. Certo è che ci troviamo di fronte al fatto che da una parte le retribuzioni in questione sono già computate tra i costi, e quindi detratte dal reddito dell'imprenditore, mentre dall'altra parte sarebbero detratte una seconda volta con questa forma indiretta ed impropria di esenzione, che non costituirebbe neppure una forma di incentivo ma si porrebbe

in contrasto con ogni principio logico in materia.

Ecco perché non posso non fare mie le perplessità del collega Mellini sulla soppressione dell'articolo 2, rimettendomi in ogni caso, anche su questo punto, alle valutazioni che il Governo vorrà effettuare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. È già stato ampiamente evidenziato come l'attuale legislazione preveda che, in occasione di elezioni politiche, di elezioni per il Parlamento europeo e di *referendum*, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere alle delicate funzioni presso gli uffici elettorali tre giorni di ferie retribuite, mentre nulla è disposto esplicitamente per quanto riguarda le elezioni regionali ed amministrative. Tale diversa disciplina, come è noto, ha dato luogo a varie controversie in sede giurisdizionale, ed anzi in più occasioni sono state sollevate questioni di costituzionalità, nella considerazione che, nella fattispecie, da una parte si concreterebbe una disparità di trattamento tra cittadini chiamati a svolgere funzioni identiche, dall'altra verrebbe a porsi a carico dei datori di lavoro privati una serie di oneri retributivi concernenti giornate non lavorate, che nel caso di pubblici dipendenti sono sostenuti dalla pubblica amministrazione, quindi da tutta la collettività, mentre nel caso di dipendenti da imprese private questi oneri restano a carico delle stesse imprese. Per di più, in mancanza di apposita normativa, in occasione delle elezioni amministrative recentemente svoltesi, si è reso necessario ricorrere ad istruzioni a livello amministrativo, intese a superare remore, inconvenienti e difficoltà insorte in ordine alla regolare e più agevole costituzione degli uffici elettorali.

L'odierno provvedimento mira a porre, nella materia, una disciplina uniforme per tutti i tipi di consultazione, nell'in-

tento sia di realizzare più compiutamente i principi costituzionali che sanciscono l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini ed il generale concorso alle spese pubbliche, sia di conseguire la sempre migliore organizzazione delle complesse operazioni elettorali.

Quanto all'agevolazione di cui all'articolo 2, secondo l'avviso espresso dall'amministrazione finanziaria essa non trova giustificazione, poiché la spesa globale per oneri di personale è già compresa tra quelle deducibili ai fini IRPEF, e pertanto la previsione dell'ulteriore deducibilità delle spese afferenti alle retribuzioni corrisposte per le giornate non lavorate dai dipendenti che si siano assentati dal lavoro per attendere agli incarichi di cui si tratta si converte inevitabilmente in una specie di duplicazione di agevolazioni. Ecco dove viene infirmato un principio di carattere generale.

Queste agevolazioni potrebbero essere giustificate da ragioni concrete, ma sono sovrastate dal fatto che, ad avviso del Governo, non è assolutamente lecito ferire il principio. Pertanto, queste agevolazioni sono da ritenersi in stridente contrasto con l'ordinamento generale; conseguentemente il Governo non può che richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul rilievo delle riferite perplessità, quando non addirittura sulla contrarietà all'articolo due.

Pertanto, il Governo è convinto dell'utilità del provvedimento nella sua fondamentale ispirazione e, quindi, ne auspica la più sollecita approvazione, anche per quanto riguarda l'articolo 3, per il quale si richiama alla dotta, interessante ed autorevole argomentazione dell'onorevole Galloni, che ringrazio particolarmente.

Annunzio

di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 4 marzo 1981, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale (2256);

— *Relatore:* Porcellana.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (2259);

— *Relatore:* Gorla.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1260. — Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, concernente assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 248 miliardi a completamento del finanziamento delle attività per il 1980 e a titolo di anticipazione per il primo quadrimestre del 1981 (*approvato dal Senato*) (2325);

— *Relatore:* Fioret.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (630);

— *Relatore:* La Penna.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BONETTI MATTINZOLI ed altri: Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali (1404);

DE CINQUE ed altri: Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1691);

SANESE ed altri: Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari (1816);

— *Relatore:* Ciannonea.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. — Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (*approvata dal Senato*) (1725);

SPERANZA: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499);

BIONDI ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779);

COSTAMAGNA ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328);

— *Relatori:* Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Mastella.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, recante interventi urgenti per l'editoria, e disposizioni integrative (1876);

— *Relatore:* Mastella.

10. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Boato, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112 del codice penale e 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme sulla libera circolazione sulle strade, continuata e aggravata); agli articoli 81, capoverso, 338 e 339 del codice penale (minaccia ad un corpo giudiziario, continuata ed aggravata); agli articoli 112, n. 1, e 337 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale, aggravata); agli articoli 81, 61, n. 10, 112, n. 1, 582 e 583 del codice penale (lesioni personali continuate e pluriaggravate); agli articoli 112, n. 1, e 414 del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 41);

— *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed all'articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico) (doc. IV, n. 40);

— *Relatore:* Valensise.

Contro il deputato Quattrone, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata), agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti

specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Trotta, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato) (doc. IV, n. 47);

— *Relatore:* Mellini.

Contro il deputato Manfredi Giuseppe, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 44);

— *Relatore:* de Cosmo.

Contro il deputato Bellini, per il reato di cui agli articoli 54 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 49);

— *Relatore:* Orione.

Contro il deputato de Cosmo, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325 secondo comma, 326, 374 e 389, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, continuata) (doc. IV, n. 39);

— *Relatore:* Rizzo.

Contro il deputato Abbatangelo, per i reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (violazioni delle norme sul controllo delle armi) ed all'articolo 424, prima parte, del codice penale (danneggiamento seguito da incendio) (doc. IV, n. 36);

— *Relatore:* Alberini.

Contro i deputati Amadei, Battaglia, Micheli e Pucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel

reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 6);

— *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Zanfagna, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 216, 223, primo e secondo comma n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta aggravata) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Cavaliere.

Contro il deputato Foti, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (doc. IV, n. 54);

— *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 43);

— *Relatore*: Abete.

11. — Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccio Messere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.

12. — *Discussione dei disegni di legge*:

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore*: Casini.

(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società

inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore*: Sinesio.

(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

TAMBURINI ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (526);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (558);

— *Relatore*: Lucchesi.

GARGANI: Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (311);

— *Relatore*: Orione.

BELUSSI ed altri: Norme per la tutela della scuola per corrispondenza (143);

— *Relatore*: Brocca.

CANEPA e CATTANEI: Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 (535);

— *Relatore*: Fornasari.

GARGANI: Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi (312);

RICCI ed altri: Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi (1108);

— *Relatore*: Ricci.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 (1538);

— *Relatore*: De Carolis.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — ENEL (1288);

— *Relatore*: Citaristi.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

S. 675. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT) adottata a Washington il 19 maggio 1978 (*Approvato dal Senato*) (1841);

— *Relatore*: De Carolis.

Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 (1859);

— *Relatore*: Sedati

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgia Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— *Relatore*: Zolla.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmata il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma (2020);

— *Relatore*: Cattanei.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino e del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979 (1969);

— *Relatore*: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

S. 937. — Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per la energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, ef-

fettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1099-B);

— *Relatore*: De Poi.

(Relazione orale).

S. 1123. — Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 (1793-B);

— *Relatore*: Fioret.

(Relazione orale).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con Scambio di Note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980 (1723);

— *Relatore*: De Poi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (2061);

— *Relatore*: Fioret.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai natanti (2246);

— *Relatore*: Moro.

(Relazione orale).

13. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri: Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania (1279);

— *Relatore*: Federico;

LAGORIO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (570);

FACCIO ADELE ed altri: Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza (905);

COSTAMAGNA ed altri: Ripristino della possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (*Urgenza*) (336);

— *Relatore*: Ermelli Cupelli.

14. — Discussione sulla relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla attività svolta dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980

e sulle relazioni di minoranza (doc. XLV, n. 1).

La seduta termina alle 18.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Reggiani n. 3-03015 dell'8 gennaio 1981 in interrogazione con risposta in Commissione numero 5-01935.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

—

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

CICCIOMESSERE, BONINO, CRIVEL-
LINI, AGLIETTA E FACCIO. — *Ai Mini-
stri degli affari esteri e della difesa.* —
Per sapere se il Governo italiano è stato
consultato in relazione alla proposta degli
USA di costituzione di una *Multi-National
Rapid Deployment Force* destinata ad in-
tervenire nel golfo Persico.

Per conoscere le valutazioni del Gover-
no italiano su questa iniziativa. (5-01934)

REGGIANI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che in diverse
riprese e anche recentemente quotidiani
e settimanali, a proposito del caso Pe-
corelli, hanno coinvolto in presunti ac-
cordi tra l'Italia e la Libia (riguardanti la
liberazione di connazionali dalle carceri
libiche e contropartite in forniture d'armi
e di petrolio) la figura del colonnello Ro-
berto Jucci, ora generale, accordi che si
sarebbero svolti in maniera equivoca e nei
quali il ruolo da lui svolto apparirebbe
finalizzato a interessi estranei al mandato
affidatogli — in quali precise circostanze
e con quali precise istruzioni dette tratta-
tive siano state effettuate; ciò allo scopo
di stabilire definitivamente la verità dei
fatti da cui possa emergere in tutta chia-
rezza l'operato del Governo e degli esecu-
tori delle trattative. (5-01935)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se è stata disposta, ed in quali tempi, una verifica sulla riduzione da operare alle capacità di trasporto delle imbarcazioni di salvataggio in dotazione alle navi italiane ed alla conseguente riduzione del numero dei passeggeri trasportabili alla luce della circolare RINA n. 2396 del 5 febbraio 1981.

Per conoscere, in particolare, se sono state effettuate verifiche circa le discrepanze tra il numero teorico di persone che secondo il RINA possono prendere posto nelle imbarcazioni di salvataggio e il numero reale (nel rapporto tra 99 e 66) come segnalato in una precedente interrogazione dello stesso interrogante, il che provoca gravi carenze nei riguardi della sicurezza in mare. (4-07328)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponde a verità la notizia di fonte CEE sulla non utilizzazione (e conseguente perdita) da parte dell'Italia di 1.260.000 unità di conto (un miliardo e mezzo circa di lire) messe a disposizione della Comunità sugli esercizi 1979 e 1980 per coprire l'80 per cento delle spese sostenute dal Governo italiano per l'accordo di pesca con la Jugoslavia.

La cosa sarebbe particolarmente grave sia in assoluto sia in riferimento ai ripetuti asseriti solleciti della Comunità per farci introitare la cifra in questione.

L'interrogante chiede, nel caso in cui la situazione sia realmente quella esposta, come si intendano perseguire le responsabilità anche contabili di chi ha reso possibile un tale stato di cose, e quali provvedimenti di carattere più generale si intendono assumere ad evitare che si ripetano situazioni di questo tipo, che danneggiano e discreditano il nostro paese.

(4-07329)

MILANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per avere ulteriori chiarimenti circa la nomina dell'avvocato Raffaele Meloro a presidente del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, e, in particolare, per sapere:

quali siano le ragioni per cui sono trascorsi più di due anni dalla scadenza del primo mandato dell'avvocato Meloro alla presidenza del consorzio prima che si procedesse alla nuova nomina;

se, data la funzione di direttore dell'ufficio sociale di una compagnia di navigazione che l'avvocato Meloro ricopre all'interno del porto stesso, sia stata valutata l'inopportunità di confermarlo alla carica di presidente del consorzio autonomo. (4-07330)

BOZZI E COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali dall'organico del tribunale di Trapani è stato sottratto un magistrato. Gli interroganti, pur apprezzando il provvedimento che rafforza gli organici del tribunale di Marsala, determinato dalla mole di lavoro ivi esistente, non comprendono perché ciò sia stato fatto a spese del tribunale di Trapani, ove la mole di lavoro, specialmente nel settore civile, è maggiore per la presenza nel capoluogo dei più importanti uffici pubblici e quindi per la esistenza di un rilevante numero di lavoratori dipendenti che accrescono l'attività della sezione del lavoro, oltre alla esistenza della Corte di assise e delle misure di prevenzione in generale. (4-07331)

GARAVAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che i Provveditorati agli studi altri strumenti non hanno che le circolari per dare indicazioni rispetto a situazioni nuove nei confronti della prassi consolidata;

che tra le situazioni nuove spesso sono da considerarsi lodevoli iniziative degli enti locali tese a favorire attività spor-

tive tra i giovani allievi della scuola dell'obbligo;

che tali attività ovviamente devono svolgersi in idonei impianti (piscine, palestre) e, quindi, fuori dalle aule scolastiche e con l'assistenza di personale specializzato (istruttori, bagnini, ecc.);

che se tali attività sono collocate in orario scolastico sono estese alla generalità degli studenti oltre ad essere completamente gratuite -

come intende giudicare (e offrendo quindi chiare indicazioni in merito) la possibilità che, non essendo consentita « durante le attività scolastiche normali (24 ore settimanali) » come recita la circolare n. 615 del 15 novembre 1980 emanata dal Provveditore agli studi di Milano « la presenza di personale estraneo a nessun titolo » e quindi nemmeno l'istruttore di nuoto, in piscina, con la contemporanea presenza dell'insegnante di classe, sia impedito di fatto alle scolaresche di fruire di servizi tanto più utili quanto più i medici scolastici rilevano una crescente diffusione di scoliosi e di altre patologie per le quali lo sport rappresenta un insostituibile mezzo di prevenzione quando non anche di rieducazione.

(4-07332)

SULLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda promuovere tempestivamente la debita istruttoria per l'emissione di un francobollo commemorativo del centenario della morte di Francesco de Sanctis avvenuta il 28 dicembre 1883.

Si sottolinea che la proposta è partita dal consiglio direttivo del circolo filatelico numismatico irpino di Avellino nella seduta del 30 gennaio 1981. Questo consiglio direttivo, pur rendendosi conto dello stato d'animo delle popolazioni della provincia per le conseguenze luttuose nonché per le difficoltà e le remore della ricostruzione dopo il tremendo sisma, ha giudicato non di meno l'appello agli uomini che seppero superare nel passato vicende non meno dure, ed imprevedibili, un pun-

to di forza morale per i presenti, specie se giovanissimi.

Francesco de Sanctis fu un esule del Risorgimento che pagò di persona la fedeltà alle idee politiche, e che dopo, come deputato e ministro della nuova Italia, fu un protagonista della creazione dello Stato unitario. Rimane, altresì, il grande critico della letteratura italiana, che la fece conoscere ai giovani del tempo, e che con le sue intuizioni costituisce, tuttora, un pilastro di genuina cultura.

Dedicandogli un francobollo commemorativo, le nuove generazioni politiche non faranno che il proprio dovere, dal momento che il futuro si costruisce non rinnegando ma superando il passato.

(4-07333)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se l'obbligo che viene imposto agli studenti delle scuole superiori statali di usare la carta bollata da lire settecento per le domande di ammissione agli esami di maturità e l'obbligo che viene pure imposto di far controfirmare per autorizzazione la stessa domanda da uno dei genitori dello studente maturando non contrastino con gli articoli 33 e 34 della nostra Costituzione repubblicana. Analogamente a quanto è stato recentemente disposto per le domande di rilascio e di rinnovo dei passaporti per l'estero e per le richieste di esonero dalle lezioni di religione nelle scuole statali, le quali sono ora compilate su carta libera, sembra all'interrogante che anche la domanda di ammissione agli esami di maturità dovrebbe essere scritta e presentata su carta libera perché ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione la scuola è aperta a tutti.

(4-07334)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e degli affari esteri.* — Per sapere se, nel quadro della dichiarazione dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) di considerare il 1981 come l'anno internazionale dell'handicappato e dell'invalido civile, non riten-

gano opportuno porre allo studio la possibilità di abbassare di quaranta centimetri il quaranta per cento delle cassette postali per le lettere murate sulle cantonate delle strade della Repubblica italiana, adattandole alle comodità degli handicappati e degli invalidi civili, analogamente a quanto già avviene in sei paesi della CEE dove le cassette delle lettere sono collocate sulle strade ed ovunque a portata di tutti, senza costringere l'utenza a ridicole contorsioni.

Le cassette postali per le lettere abbassate dovrebbero essere sbarrate di azzurro. (4-07335)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri.* — Per sapere se, nel quadro della dichiarazione dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) di considerare il 1981 come l'anno internazionale dell'handicappato e dell'invalido civile, non ritengano opportuno concedere gratuitamente una tantum la tessera valida un anno di libera circolazione sulla rete ferroviaria italiana agli handicappati ed agli invalidi civili che abbiano un'invalidità superiore al sessanta per cento accertata prima del 31 dicembre 1980 da un ufficiale sanitario. (4-07336)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e degli affari esteri.* — Per sapere se, nel quadro della dichiarazione dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) di considerare il 1981 come l'anno internazionale dell'handicappato e dell'invalido civile, non ritengano opportuno riconsiderare le recenti disposizioni relative alle tariffe elettriche e telefoniche per la cosiddetta « seconda casa » al fine di sospenderne l'applicazione almeno per tutto l'anno 1981 nei confronti degli handicappati e degli invalidi civili che abbiano una invalidità superiore al sessanta per cento accertata prima del 31 dicembre 1980 da un ufficiale sanitario. (4-07337)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, nel quadro della dichiarazione dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) di considerare il 1981 come l'anno internazionale dell'handicappato e dell'invalido civile e di promuovere e di assumere, quindi, ogni iniziativa atta ad alleviare le sofferenze dell'handicappato e dell'invalido civile, non ritenga di porre allo studio la possibilità di abbassare, soltanto per quest'anno 1981, nella misura del cinquanta per cento, la imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli handicappati e per gli invalidi civili che abbiano un'invalidità superiore del sessanta per cento accertata prima del 31 dicembre 1980 da un ufficiale sanitario. (4-07338)

RENDE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in via d'urgenza per il ripristino del tratto di strada Marzi-Carpignano-Agrifoglio (strada statale 19) interessato da un vasto movimento franoso in più punti, in seguito alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Calabria. In particolare, il comune di Carpignano risulta danneggiato economicamente e pressoché isolato con enorme rischio di sopravvivenza per gli ammalati ed i feriti che debbono recarsi a Rogliano, centro gravitazionale della zona del Savuto. Da parte tecnica è stata prospettata l'ipotesi di una variante alla strada statale 19 nel tratto compromesso dalle frane. (4-07339)

BENCO GRUBER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga che, per il finanziamento dei comuni delle zone montane le cui risorse idriche sono impiegate per la produzione di energia elettrica, sia più legittimo ed equo ricorrere ad altri mezzi di finanziamento che non siano l'applicazione della nuova imposta addizionale di lire 10 per ogni kWh di energia elettrica consumata nelle abita-

zioni, già prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, senza considerare i prelievi delle disponibilità idriche delle zone montane da parte dell'ENEL per l'utilizzo dell'energia elettrica da parte di aree in piano privilegiate in termini di occupazione, redditi e sviluppi industriali, costituisce, senza adeguati compensi (vedi sovracanonici idroelettrici nella misura aggiornata della legge 22 dicembre 1980, n. 925), una spoliatura di beni naturali e di degrado dell'ambiente per le popolazioni della montagna, favorendo il loro esodo e, di riflesso, i fenomeni di progressiva erosione, con gravi conseguenze agli effetti della sistemazione idrogeologica del territorio, e senza tener conto altresì che, per ragioni climatiche, i consumi di energia elettrica sono in montagna più alti di quelli in pianura;

per sapere se non ritenga più razionale aderire alla richiesta dei comuni carnici che il 50 per cento degli incassi netti derivanti dall'utilizzo oggi indiscriminato delle acque in Carnia sia destinato ad opere di sistemazione idrologica, di bonifica e protezione dell'ambiente o

per il finanziamento delle zone industriali dei comuni di Ampezzo, Ovaro e Paluzza.
(4-07340)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

ROMUALDI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere le circostanze apparentemente confuse e contraddittorie nelle quali si è svolta l'azione della pattuglia dei carabinieri di Rivoli tragicamente conclusasi con l'uccisione del giovane incensurato Lucio Gasparella, di anni 19, e con l'arresto, per tentato omicidio, del suo giovane amico Marcello De Stefanis di anni 21;

per sapere se sul doloroso drammatico fatto, fino a questo momento del tutto inspiegabile, sia stata aperta una inchiesta, e quali risultati essa abbia finora dato.
(3-03394)

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere —

premesso che l'attentato dinamitardo verificatosi nella notte del 24 febbraio scorso alla prefettura di Trieste fa seguito ad altri gravi atti di intimidazione tra cui tentativi di incendio e danneggiamenti a sedi di partiti democratici, attentati incendiari ad auto ed abitazioni di dirigenti politici, azioni teppistiche e spavalde dimostrazioni di efficienza criminale e di spregio per le vittime del nazismo e del fascismo quali il trafugamento al Museo del monumento nazionale della Risiera di San Saba della mazza ferrata, tetro cimelio dell'attività di uno degli aguzzini nazisti operanti in quello che fu l'unico campo di sterminio in Italia;

premesso ancora che il gruppo terrorista neofascista facente capo ai noti Fioravanti e Cavallini ha operato anche a Trieste con due rapine a gioiellerie, crimini per i quali è verosimile abbia fruito di complicità locali;

tenuto conto dello stato di allarme della popolazione e delle forti preoccupazioni espresse anche dai magistrati che conducono le indagini sulle azioni dei neofascisti, circa la possibilità che a Trieste si verifichino in futuro fatti ancora più gravi —

quali misure ha preso od intenda prendere per fronteggiare questa situazione pericolosa che può avere anche ripercussioni internazionali e se sia a conoscenza della recente decisione del questore di Trieste di sostituire alla direzione della DIGOS il titolare con un altro funzionario, ed in caso affermativo quali siano i motivi di questo repentino (e tenuto conto dell'opera meritoria sin qui svolta dal funzionario sostituito) inspiegabile cambiamento.

L'interpellante fa presente che, al di là dell'impegno e della capacità dei fun-

zionari preposti al servizio, negli ambienti triestini è diffusa l'opinione che l'avvicendamento possa essere stato predisposto per pressioni indebite e che possa proprio per questo portare a ritardi ed incertezze nelle indagini sui delitti dei gruppi terroristici e sulle connivenze e sugli appoggi su cui possono contare a Trieste.

(2-00975)

« CUFFARO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se siano informati della situazione venutasi a creare nelle condizioni di lavoro e previdenziali dei dipendenti degli istituti di patronato costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, a seguito della legge 27 marzo 1980, n. 112, di « interpretazione autentica » di detto decreto e della sentenza della Corte suprema di cassazione a sezioni riunite in data 25 giugno 1° ottobre 1980, n. 5330 che ha dichiarato che quest'ultima legge non può propriamente considerarsi di interpretazione autentica del decreto del 1947, in quanto nessuno aveva mai dubitato che, sulla base delle disposizioni in esso contenute, gli enti di patronato dovessero considerarsi enti pubblici e che pertanto l'attribuzione ad essi del carattere di enti privati operata dalla ricordata legge n. 112 del 1980 deve intendersi operante solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo si rende conto che a seguito di tale decisione, che ha confermato in pieno le previsioni dell'opposizione radicale alla pretesa legge di interpretazione autentica, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti di patronato viene ad essere spezzato in due tronconi, con diverse conseguenze in ordine al diritto a pensione ed al livello dell'entità di esso, mentre deve essere provveduto ad una diversa iscrizione ai fini previdenziali ed assistenziali.

Chiedono di conoscere se, di fronte a tale abnorme situazione previdenziale di impiegati che dovrebbero occuparsi della tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali degli altri lavoratori, il Governo non abbia per caso allo studio un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell'interpretazione autentica infelicitamente tentata con la legge n. 112 del 1980.

Chiedono altresì di sapere se il Governo è a conoscenza dell'ordinanza in data 12 dicembre 1980 del giudice istruttore del tribunale di Roma dottor Martella che nel corso di un procedimento penale a carico degli amministratori di uno di tali enti di patronato, l'IPAS accusati di peculato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge 27 marzo 1980, n. 112 per eccesso di potere legislativo e per violazione delle norme costituzionali in ordine all'autonomia ed alla indipendenza della magistratura, avendo ritenuto che il vero scopo della legge n. 112 del 1980 sia stato quello di interferire nel suddetto procedimento penale.

Chiedono di conoscere quale atteggiamento intende assumere il Governo attraverso l'Avvocatura dello Stato avanti alla Corte costituzionale nel giudizio conseguente all'ordinanza suddetta, tenuto conto anche delle nefaste conseguenze della legge impugnata sul rapporto di lavoro di tanti dipendenti degli enti di patronato e tenuto conto altresì del fatto che il procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma nella sua relazione per l'apertura dell'anno giudiziario ha citato tale ordinanza come un importante contributo per la moralizzazione della vita pubblica.

Chiedono infine di conoscere se il ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia provveduto ad emanare le determinazioni in ordine ai criteri per la corresponsione del finanziamento agli enti di patronato di cui all'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112 e, più in generale, quali misure abbia adottato ed intenda adottare il Ministro del lavoro per far fronte alla situazione degli enti

di patronato ed addivenire all'eliminazione del riconoscimento e del finanziamento di organismi meramente clientelari.

(2-00976) « MELLINI, PINTO, AGLIETTA, BONINO, DE CATALDO, CICCIO-MESSERE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere:

a) quale sia la effettiva situazione dell'ITALCASSE che, in base alle persistenti notizie di stampa, sarebbe precipitata in una piena situazione di dissesto organizzativo e produttivo;

b) in base a quali criteri e valutazioni il dottor Luciano Maccari sia stato mantenuto nel suo incarico di direttore generale mentre a suo carico sarebbero pendenti procedimenti penali per falso in comunicazioni sociali e peculato perché coinvolto nello scandalo dei « fondi bianchi »;

c) in base a quali considerazioni il comitato esecutivo avrebbe confermato il dottor Luciano Maccari nel suo attuale incarico di direttore generale pur di fronte ad un parere contrario o difforme del consiglio di amministrazione;

d) in base a quali considerazioni si è consentito all'avvocato Vincenzo Gicca Palli di conservare le funzioni di consulente dell'ITALCASSE nonostante la radiazione dall'albo, i precedenti penali e la decisione di allontanamento già assunta nei suoi confronti dal consiglio stesso della ITALCASSE;

e) in base a quali poteri o considerazioni l'attuale presidente dell'ITALCASSE professor Remo Cacciafesta ed il direttore generale Luciano Maccari avrebbero disatteso la decisione del consiglio.

Conseguentemente, si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza delle situazioni indicate e se non ritenga suo dovere primario fornire al Parlamento un approfondito chiarimento dell'attuale situazione dell'ITALCASSE, della posizione del presidente Remo Cacciafesta, del direttore generale Luciano Maccari, dell'avvocato Vincenzo Gicca Palli, al fine di una doverosa valutazione della legittimità ed op-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

portunità della permanenza ai vertici dell'istituto di persone ormai screditate che con la pendenza di specifici carichi penali e disciplinari rendono sempre meno credibile la corretta funzionalità dell'ITALCASSE.

(2-00977)

« RUBINACCI, SANTAGATI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, per conoscere — in considerazione della stretta creditizia imposta dalla Banca d'Italia su intervento e consenso del Ministro del tesoro, per cui nell'ambito delle restrizioni di credito è stato fissato il massimale degli impieghi a tutte le posizioni bancarie, con ciò coinvolgendo anche quelle infe-

riori a 130 milioni di lire, con la conseguenza già oggi avvertibile che ad essere penalizzate sono quasi costantemente o per gran parte le posizioni debitorie di minore entità; tenendo conto altresì che con le norme attualmente in vigore è stato vietato alle regioni di concedere finanziamenti sugli interessi alle cooperative artigiane — se non ritenga di dovere con urgenza rivedere le norme limitative ricordate che vengono particolarmente ad incidere in settori o su operatori ancora validi della nostra disastata economia e, inaridendo le fonti o le possibilità di finanziamento, aprono la via della crisi per attività che sinora, pur attraverso estreme difficoltà, si sono dimostrate positive.

(2-00978)

« RUBINACCI, SANTAGATI ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1981

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
